

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00194 ROMA
www.federugby.it
c.c. postale n° 69974004 intestato alla F.I.R.
Numero Partita I.V.A. 02151961006

CIRCOLARE INFORMATIVA

Stagione Sportiva
2008 - 2009

**(approvata dal Consiglio Federale nella riunione del 30 novembre – 1 dicembre 2007
e successive integrazioni del Consiglio Federale 4 aprile 2008)**

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00194 ROMA
www.federugby.it
c.c. postale n° 69974004 intestato alla F.I.R.
Numero Partita I.V.A. 02151961006

CIRCOLARE INFORMATIVA

**Stagione Sportiva
2008 - 2009**

(approvata dal Consiglio Federale nella riunione del 30 novembre – 1 dicembre 2007
e successive integrazioni del Consiglio Federale 4 aprile 2008)

PARTE GENERALE

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ELENCO TELEFONICO DEGLI UFFICI FEDERALI	3
COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI	5
CONSIGLIO FEDERALE.....	7
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	7
ASSOCIAZIONI.....	8
1. AFFILIAZIONE.....	12
1.1 SOCIETÀ ED ENTI SCOLASTICI	12
1.2 NUOVA AFFILIAZIONE	14
1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE	17
1.4 DIRITTI TELEVISIVI	18
1.5 FUSIONI TRA SOCIETÀ E CESSIONE DI DIRITTI	18
2. TESSERAMENTO	20
2.1 PRIMO TESSERAMENTO DIRIGENTI	22
2.2 PRIMO TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ.....	22
2.3 TESSERAMENTO E FORMAZIONE GIOCATORI	23
DEFINIZIONE DI GIOCATORE DI FORMAZIONE ITALIANA E DI GIOCATORE DI FORMAZIONE NON ITALIANA	23
2.4 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI	28
2.5 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO	35
2.6 DUPLICATI	36
3. TRASFERIMENTI	38
3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI.....	38
3.2 INDENNITÀ DI FORMAZIONE	41
3.3 COMMISSIONE PARITETICA	41
3.4 ACCORDI TECNICO/AGONISTICI.....	42
4. ATTIVITA' FEDERALE	44
4.1 CATEGORIE DEI GIOCATORI E PARTECIPAZIONE ALLE GARE.....	44
4.2 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	47
4.3 ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE	48
4.4 ACQUISIZIONE DIRITTO DI VOTO.....	48
4.5 COMPETENZA ORGANIZZAZIONE	48
4.6 ISCRIZIONE A CAMPIONATI E CONCENTRAMENTI	49
4.7 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E CONCENTRAMENTI	50
4.8 TORNEI PROPAGANDA – U.15/U.13/U.11/U.9 E TORNEI GIOVANILI U.17	53
4.9 ATTIVITÀ SCOLASTICA	56
4.10 OBBLIGATORietà DEI CAMPIONATI	57
4.11 DELEGHE PER ATTIVITÀ	59
5. TUTELA SANITARIA	62
5.1 IDONEITÀ FISICO – SPORTIVA	62
5.2 TRAUMA COMMOTIVO.....	62
5.3 SOSTITUZIONE TEMPORANEA	64

5.4	NORME SPORTIVE ANTI - DOPING	64
5.5	ASSICURAZIONE	66
6.	REGOLAMENTO CAMPI DI GIOCO	68
7.	ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE	72
7.1	ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI	72
7.2	ATTIVITÀ NAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI.....	73
7.3	ATTIVITÀ OLD	74
8.	PREMIAZIONI	76
9.	TASSE FEDERALI	78
9.1	AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE	78
9.2	ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TASSE GARE	78
9.3	TASSE TESSERAMENTO.....	78
9.4	TASSE RECLAMO	79
9.5	CONTRIBUTO FUNZIONALE	79
10.	SANZIONI PECUNIARIE	81
11.	ARBITRI	83
11.1	PRIMO TESSERAMENTO.....	83
11.2	RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO.....	83
11.3	TASSE TESSERAMENTO.....	84
12.	TECNICI	86
12.1	PRIMO TESSERAMENTO.....	86
12.2	RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO	88
12.3	TASSE TESSERAMENTO	89
	CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA.....	93
	CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE E FEMMINILE	99
	CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B	106
	CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C.....	112
	ATTIVITA' UFFICIALE SQUADRE CADETTE	119
	ATTIVITA' AMATORIALE OLD	123

ELENCO TELEFONICO DEGLI UFFICI FEDERALI

			FIR 06. 452131.	CONI 06. 3685.	Fax 06. 452131.
Presidente Federale	DONDI	Giancarlo			
Ufficio Presidenza <i>presidenza@federugby.it</i>	CALABRESE DANZI	Valentina Rossella	.60 .57	7848	.73
Ufficio Grandi Eventi <i>grandieventi@federugby.it</i>	D'ALOJA MAGGIORE STIGLIANI	Francesca Sara Emanuela	.01 .02 .59	7092	.74
Ufficio Stampa <i>stampa@federugby.it</i> <i>sdetoma@federugby.it</i> <i>acimbrico@federugby.it</i>	DE TOMA BELLE' CIMBRICO	Simona Gianfranco Andrea	.12 .14 .13	7832	.87
Ufficio Marketing <i>antonelli@federugby.it</i> <i>skender@federugby.it</i> <i>pezzini@federugby.it</i> <i>petrosino@federugby.it</i>	ANTONELLI SKENDER PEZZINI PETROSINO	Mauro Janik Luca Chiara	.44 .69 .46 .45	7303 7490	.88
Direttore Amministrativo <i>direttoreamministrativo@federugby.it</i>	GRENTI	Giorgio			
Ufficio Amministrazione <i>amministrazione@federugby.it</i>	CALABRO' SOLI LO RUSSO BRAMBATTI TAMBURRO CERVONI VARRONE HOSTIE'	Alberto Federica Simona Andrea Luca Alessandra Daniela Franco	.54 .04 .05 .65 .07 .08 .09 .10	7307 7779	.79
Biglietteria Sei Nazioni <i>biglietteria@federugby.it</i>	DELLA RAGIONE	Francesca	.03		.91
Segretario Generale <i>segretariofederale@federugby.it</i>	SIGNORINI	Michele			
Segreteria Federale - <i>segreteria@federugby.it</i> Organi Collegiali <i>organicollegiali@federugby.it</i>	SASSU PECONI GIOVANNETTI	Giovanna Daniela Pietro	.16 .17 .18 .19	7487 7309	.76
CED - <i>ced@federugby.it</i>	DI IORIO	Giancarlo	.71	7739	
Ufficio Giudice Sportivo - <i>segreteriaags@federugby.it</i>	MORETTI NEGRI GIANNINI GRASSI	Valerio Rossella Gigliola Elia	.40 .41 .42 .43	7306	800420690*

*RISERVATO SOLO ALL'INVIO DEI REFERTI ARBITRALI

			FIR 06. 452131.	CONI 06. 3685.	Fax 06. 452131
Ufficio Tesseramenti <i>tesseramenti@federugby.it</i>	BIAGGI	Loredana	.47	7308	.86
	AMMIRAGLIA	Renzo	.49		
	VAGNOLI	Alfonso	.50		
Procura/ Giustizia Federale - <i>giustizia@federugby.it</i>	SASSU	Giovanna	.17	7309	***
Comm. Medica/Comm. Giudicante <i>medicofederale@federugby.it - giudicante@federugby.it</i>	PECONI	Daniela	.18	7487	***
Antidoping <i>antidoping@federugby.it</i>	PETRUCCINI	Carmelo	.38	7737	.85
Direttore Sportivo <i>direttorisportivo@federugby.it</i>	GAETANIELLO	Fabrizio	.36	7083	
Commissario Tecnico Federale	MALLET	Nick	.21		.77
Coordinatore Tecnico Federale	ASCIONE	Franco	.30		.75
					.89
Allenatori <i>centrostudi@federugby.it</i>	ESPOSITO	Roberto	.29	7720 7728	.78
Ufficio Tecnico <i>tecnico@federugby.it</i>	DE ANGELIS	Daniela	.24		
	CAMILLONI	Tiziana	.26		
	TRAVAINI	Paolo	.27		
	FORMILLI	Luca	.52		
Coordinatore Tecnico Territoriale Coord. Tecnico Nazionale Juniores	LUSI	Giuseppe	.28		
	DONATIELLO	Gino	.25		
Responsabile Attività femminile - <i>femminile@federugby.it</i> Settore femminile	TONNA	Cristina	.51	7838	.72
	PECONI	Daniela	.34		
Ufficio Squadre Nazionali <i>internazionale@federugby.it</i>	GRANATA	Paolo	.32	7765 7744	.84
	GHERARDO	Simona	.33		
	CAPPELLETTI	Ennio	.35		
	ANGELINI	Elena	.22		
C.N.Ar. - <i>cnar@federugby.it</i>	PETRUCCINI	Carmelo	.38	7737	.85
C. O. - Designazioni Arbitri - <i>co@federugby.it</i>	AMELIA	Luciana	.39	7245	**

**06.2332310328 riservato C.O.

*** 06.89280164 riservato per la Giustizia Federale e Commissione Medica Federale

N.B. A SEGUITO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DEL CONI GLI UFFICI FEDERALI SARANNO APERTI DAL LUN. AL GIOV. DALLE 8.00 ALLE 16.00 E IL VEN DALLE 8.00 ALLE 14.00 E RISPETTERANNO PERIODI DI CHIUSURA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE ED ESTIVE.

COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI

DELEGAZIONE REGIONALE ABRUZZO

Delegato: Mauro ZAFFIRI
Via Montorio al Vomano, Loc. Acquasanta
67100 L'AQUILA
Tel/Fax. 0862/413346

www.federugbyabruzzo.it
crabruzzo@federugby.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE BOLZANO

Delegato: Emanuele GRANDIS
Via Parma, 11/A - 39100 BOLZANO
Tel. 0471/915739

cpbolzano@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA

Delegato: Mario COSENZA
Via Kennedy, 67 - 87036 RENDE (CS)
Tel./Fax 0984.465206

crcalabro@federugby.it

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

Presidente: Gennaro DE FALCO
Via Alessandro Longo, 46/E -80125 NAPOLI
Tel. 081/3773711 - Fax 081/5799057

www.federugbycampania.it
crcampano@federugby.it

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Presidente: Mario SPOTTI
Via Giuseppe Verdi, 9 - 43100 PARMA
Tel. 0521/289117 - Fax 0521/503431

www.emiliaromagnarugby.it
cremiliaromagna@federugby.it

COMITATO REGIONALE LAZIO

Presidente: Antonio LUISI
L.go Lauro De Bosis - 00194 ROMA
Tel. 06/3241943-3244578 - Fax 06/3232611

www.rici.it
rlaziale@federugby.it

COMITATO REGIONALE LIGURIA

Presidente: Oscar TABOR
Via Ippolito d'Aste, 3/2 sc. C - 16121 GENOVA
Tel. 010/562513 Fax 010/584159

www.liguriarugby.it
rligure@federugby.it

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Presidente: Angelo BRESCIANI
V.Piranesi, 44/B - 20137 MILANO
Tel. 02/70100115/8782 Fax 02/7382502

www.rugbylombardia.it
rlombardo@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE MARCHE

Delegato: Maurizio LONGHI
Piazza della Repubblica, 11/b - 60035 JESI (AN)
Tel/fax 0731.202207 cell.333.6866573

crmarche@federugby.it

COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Presidente: Franz MAUTHE VON DEGERFELD
Via Giordano Bruno, 191 - 00134 TORINO
Tel. 011/3161375 Fax 011/6165961

www.cрпиemonte.it
crpiemonte@federugby.it

COMITATO REGIONALE PUGLIA

Presidente : Francesco ALFONZO
Via Madonna della Rena, 4
c/o Stadio della Vittoria - 70123 BARI
Tel/Fax 080/5346996

www.federugbypuglia.it
crpuglia@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE SARDEGNA

Delegato: Salvatore SOTGIU
Via Sassari,150 - 07041 ALGHERO/SS
Tel/Fax 079/982426

www.rugbysardegna.it
crsardo@federugby.it

COMITATO REGIONALE SICILIA

Presidente: Gianfranco PUGLISI
Casella Postale, 13 - 95100 CATANIA
Tel. 095/506287 Fax 095/505465

www.sicilrugby.it
crsiciliano@federugby.it

COMITATO REGIONALE TOSCANA

Presidente: Silvano GESI
Via Piemonte, 52/A - 57100 LIVORNO
Tel. 0586/867071 Fax 0586/867077

www.rugbytoscana.it
crtoscana@federugby.it

COMITATO PROVINCIALE TRENTO

Delegato Provinciale: Guido REBESCO
Via Rosmini, 95 38015 LAVIS (TN)
Tel. 348.7002705

cptrento@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE UMBRIA

Delegato: Egiziano POLENZANI
C/o Palazzo C.O.N.I. - Via Martiri dei Lager, 65
06100 PERUGIA
Tel/Fax 075/5002486

crumbro@federugby.it

COMITATO INTERREGIONALE DELLE VENEZIE

Presidente: Roberto BORTOLATO
Via Treviso, 17/a int.1 - 31057 SILEA/TV
Tel. 0422/460754-765-734 - Fax 0422/460279

www.civrugby.it
civ@federugby.it

DELEGAZIONE REGIONALE VALLE D'AOSTA

Delegato: Michele MONTELEONE
Località Senin, 44 SAINT CHRISTOPE - 11020 AOSTA
Tel 333.5281525

CONSIGLIO FEDERALE

Presidente Giancarlo DONDI

Vice Presidenti Alfredo GAVAZZI (Vicario), Nino SACCA', Zeno ZANANDREA

Consiglieri Orazio ARANCIO, Massimo BALLARIN, Enore BAGATIN, Cesare BARZONI, Pier Luigi BERNABO'. Roberto BESIO, Carlo CAIONE, Tiziano CASAGRANDE, Carlo CHECCHINATO, Vincenzo DE MASI, Alessio DISTINTO, Giulio DONATI, Michele MANZO, Pietro MAZZONI, Alessandro MOSCARDI, Moreno TREVISIOL, Paolo VACCARI,

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente: Luigi CAPITANI

Componenti effettivi: Luciano RAGONE, Danilo ZANTEDESCHI;
Componenti supplenti: Diego RIVETTI, Mario LEONARDI;

Nomina CONI: Aldo GIORGIO, Aldo NICODEMO

STRUTTURE FEDERALI

Segretario Generale: Michele SIGNORINI

Direttore Amministrativo: Giorgio GRENTI

Direttore Sportivo: Fabrizio GAETANIELLO

ASSOCIAZIONI

L.I.R.E Lega Italiana Rugby
Eccellenza
Presidente: Alessandro Manzoni
Via Viotti, 7 - 43100 PARMA
Tel. 0521463084 - 0521469053
Fax. 0521 467500 - 0521 469053
e-mail: info@legarugby.it
sito: www.legarugby.it

A.I.R Associazione Italiana
Rugbyisti
Presidente :Stefano Di Salvatore
Via Verdi 10 67100 L'Aquila
Tel.0862 -404206
Fax 0862 -481099
sito web : www.air.it
e-mail: segreteria@air.it

AMIR Associazione Medici Italiani
del Rugby
Presidente dott. Antonino Salvia
c/o Comitato Regionale Lazio
L.go Lauro De Bosis - 00194 ROMA
Tel. 06.3242043
fax 06.3232612
e-mail: a.salvia@hsantalucia.it

C.I.A.R CLUB ITALIA AMATORI
RUGBY
Presidente Sig. Piero Cerrini
Via dei Fiordalisi, 8
55043 LIDO DI CAMAIORE (LU)

LEGA ITALIANA BEACH RUGBY
Presidente: Gaudenzio Santarelli
Sito web: www.beachrugby.it
e-mail: info@beachrugby.it

ASSORUGBY - Associazione
Italiana Agenti di Rugby
Presidente Giorgio Sgorlon
Via Giorgione , 76
30027 San Donà - Venezia
Sito web: www.rugby.it
E mail: sgorlon@libero.it

INFORMATIVA SUL FONDO DI SOLIDARIETA'

Si ricorda a tutte le società che permane in vigore **l'obbligo di versare**, al "Fondo di Solidarietà Grandi Infortuni", una somma pari ad € 5,00 per ogni atleta tesserato nel corso della stagione sportiva a partire dalla categoria Under 15 inclusa.

Il versamento dovrà essere effettuato, a fine stagione, previo ricevimento da parte dell'Ufficio Amministrazione della Federazione di apposita comunicazione recante la somma da pagare con le relative modalità di versamento.

La FIR contribuirà annualmente all'incremento del fondo con l'importo stabilito dal Consiglio Federale.

Si ricorda che le attività di primo intervento sono demandate all'AIR che deve essere contattata, nell'imminenza di grave incidente occorso sul campo, al numero telefonico

0862.404206

NB: I DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI, I MEDICI SOCIALI, I FISIOTERAPISTI SONO INVITATI A PRENDERE NOTA DEL NUMERO DI CHE SOPRA AL FINE DI UN PRONTO RINTRACCIIO IN CASO DI URGENTE NECESSITÀ.

NORME COMUNI

N.B.: i regolamenti, la modulistica e i fac-simile federali sono pubblicati sul sito WWW.FEDERUGBY.IT

1. AFFILIAZIONE

1. AFFILIAZIONE

1.1 SOCIETÀ ED ENTI SCOLASTICI

A) SOCIETÀ'

Le Associazioni/Società Sportive non aventi scopo di lucro e costituite con atto scritto, possono affiliarsi alla F.I.R. presentando uno Statuto che risponda ai requisiti previsti dall'art. 6 dello Statuto Federale ed alle normative vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 289/2002, così come modificato dalla legge 128/2004).

Nello statuto deve essere espressamente previsto:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
- i) divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva;
- j) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti della Federazione.

Inoltre, le società e associazioni sportive dilettantistiche possono assumere una delle seguenti forme:

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e seguenti del codice civile;
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 361/2000;
- c) Società sportiva di capitale o cooperativa senza fini di lucro - **devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica** (in pratica la denominazione dovrà risultare essere "Associazione sportiva dilettantistica oppure Società sportiva dilettantistica").

NB: SI RICORDA CHE L'ADEMPIMENTO AI REQUISITI DI CUI SOPRA È INDISPENSABILE PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ISTITUITO DAL CONI E CONDIZIONE OBBLIGATORIA PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI.

Le Società ed i loro tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.R., le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, ed i principi sul dilettantismo, in quanto compatibili.

B) ENTI SCOLASTICI AFFILIATI

Sono riconosciuti come Enti Scolastici quelle Associazioni rappresentanti le scuole di appartenenza i cui tesserati giocatori siano atleti del centro sportivo scolastico della scuola stessa e che si costituiscono come associazioni sportive dilettantistiche.

- 1) la denominazione sociale dovrà essere la stessa della scuola, istituto o plesso scolastico;
- 2) la domanda di affiliazione/riaffiliazione (mod 1 o 2), dovrà riportare il timbro con la denominazione dell'Ente Scolastico oppure dovrà essere allegata la delibera del collegio dei docenti che autorizza l'attività del rugby a scuola;
- 3) possono partecipare, oltre alle attività scolastiche, anche all'attività federale.

Queste società scolastiche possono svolgere attività di qualsiasi categoria propaganda e giovanile, possono essere delegate e/o tutorate secondo le normative vigenti.

C) ENTI SCOLASTICI RICONOSCIUTI

Possono essere **riconosciute** dalla Federazione Italiana Rugby quelle scuole che intendono iniziare o continuare a svolgere l'attività di Rugby senza costituirsi come società sportive, aderendo così al progetto scuola federale.

Il loro riconoscimento le farà partecipare alla vita sportiva federale con le stesse opportunità delle società scolastiche affiliate.

Non potranno però partecipare alla vita associativa, mancando loro i requisiti della società sportiva e, di conseguenza, non acquisiranno alcun diritto al voto.

Le scuole che per essere riconosciute dalla FIR devono compilare la richiesta di ADESIONE (mod. A/scuola), inerente alla stagione sportiva corrente. Per gli anni successivi, qualora intendano proseguire l'attività sportiva e rinnovare l'adesione, dovranno compilare la richiesta di RINNOVO ADESIONE (mod. R/scuola), allegando:

- a) tassa di Adesione o Rinnovo Adesione di € 50,00;
- b) la domanda di Adesione/Rinnovo adesione (mod. A/scuola), dovrà riportare il timbro scolastico con la denominazione della scuola oppure dovrà essere allegata la delibera del collegio dei docenti che autorizza l'attività del rugby a scuola;
- c) delibera del Preside (o altro organo competente) per l'individuazione del Dirigente Responsabile dell'Ente scolastico.

Queste società scolastiche, oltre alle attività scolastiche, **possono partecipare all'attività di propaganda ufficiale solo fino alla categoria U.15.**

Le categorie superiori non possono essere iscritte ai Campionati federali.

Le società scolastiche non possono essere delegate da una società sportiva, ma possono essere tutorate, con le stesse norme degli enti scolastici affiliati.

RECAPITO POSTALE UFFICIALE

È necessario che le Società abbiano un solo recapito postale, dove inviare le comunicazioni ufficiali ed i telegrammi.

Il recapito postale deve necessariamente corrispondere o all'indirizzo della sede sociale o a quello del Presidente (o altro dirigente). L'indicazione di caselle postali non sarà accettata quale recapito ufficiale.

RECAPITO TELEFONICO UFFICIALE

È necessario che le Società affiliate abbiano un recapito telefonico ufficiale, presso il quale sia possibile contattare il Presidente o altri dirigenti che possano essere validamente interpellati per comunicazioni urgenti e che, altrettanto validamente, possano impegnare la Società per questioni che rivestano carattere di urgenza relativamente allo svolgimento o annullamento delle gare programmate dalla C.O.

RECAPITO FAX E POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) UFFICIALE

È opportuno che le Società affiliate abbiano un recapito fax, a parte le società di Eccellenza e serie A per cui è obbligatorio, e un recapito di posta elettronica (e-mail).

Tenuto conto che dal 1° dicembre 2003 tutte le società sono state dotate di un indirizzo di posta elettronica all'interno del sito federale www.federugby.it si sottolinea che tale indirizzo è considerato recapito e-mail ufficiale della società. Pertanto tutte le comunicazioni, che si potranno effettuare con tale modalità, saranno inviate all'indirizzo assegnato.

1.2 NUOVA AFFILIAZIONE

(l'affiliazione è possibile in qualsiasi momento dell'anno)

Le Società che, per la prima volta, desiderano essere affiliate alla F.I.R., devono inviare all'Ufficio tesseramenti, previo parere del Consiglio del Comitato Regionale di appartenenza, la seguente documentazione:

A) DOMANDA DI AFFILIAZIONE (MOD. 1)

Il modello (in triplice copia) compilato in modo leggibile deve contenere tutti i dati richiesti, compreso il timbro della Società o della Scuola (se trattasi di Ente Scolastico); deve essere sottoscritto dal Presidente della società o dal legale rappresentante (Preside, Direttore scolastico, etc.) della scuola, con

firma autografa che dovrà corrispondere a quella di tutti gli atti ufficiali della Società (es. i nulla-osta per il trasferimento dei giocatori, reclami, ecc.).

(pubblicato sul sito federale www.federugby.it sulla pagina modulistica federale)

B) ATTO COSTITUTIVO

Una copia del documento da cui risulta che si è costituita la Società che si vuole affiliare.

(FAC-SIMILE pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)

C) STATUTO SOCIALE

Una copia del proprio Statuto Sociale conforme alle normative vigenti in materia di Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 298/2002, così come modificato dalla legge 128/2004)

(FAC-SIMILE pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)

D) DOMANDA AMMISSIONE CAMPIONATI (MOD. 5A, 5B E 5C)

NOTA BENE : AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA " NON SONO ISCRITTE AI CAMPIONATI I SOGGETTI AFFILIATI RICHIEDENTI CHE ABBIANO PENDENZE DEBITORIE NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI AFFILIATI O TESSERATI RISULTANTI DA LODI ARBITRALI DEFINITIVI O SENTENZE DEFINITIVE OPPURE CHE ABBIANO PENDENZE DEBITORIE NEI CONFRONTI DELLA FEDERAZIONE"

Obbligatoria per le Società che desiderano partecipare ai campionati della F.I.R..

Deve essere compilata in ogni sua parte, specificando per ogni squadra iscritta il rispettivo terreno di gioco, e, se già omologato, indicandone anche il codice.

(pubblicato sul sito federale www.federugby.it sulla pagina modulistica federale)

E) SCHEDA OMOLOGAZIONE TERRENO DI GIOCO (MOD. 4) E DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ IMPIANTO DI GIOCO

È obbligatoria per le Società che si iscrivono ai campionati (compresi gli Enti Scolastici che partecipano all'attività federale). La copia omologata dalla CTF, sarà restituita dalla F.I.R. e dovrà essere esposta nello spogliatoio dell'arbitro.

Nei casi in cui siano modificate le misure e/o le caratteristiche del terreno di gioco, dovrà essere presentata una nuova scheda di omologazione del terreno firmata dal Presidente in carica con l'aggiornamento delle misure o delle caratteristiche.

Si ricorda che in caso di passaggio di categoria il terreno di gioco deve essere omologato secondo i requisiti richiesti per i singoli campionati.

Inoltre deve essere allegata alla richiesta di iscrizione ai Campionati la dichiarazione di completa disponibilità di un impianto sportivo, situato nel comune ove hanno la sede o in un comune limitrofo, nel quale disputare le gare.

(pubblicato sul sito federale www.federugby.it sulla pagina modulistica federale)

"per completa disponibilità" si intende che le Società non possano subire dagli enti concedenti o enti terzi (con eccezioni per i motivi di ordine pubblico) dinieghi o limitazioni di sorta per la utilizzazione dell'impianto sportivo che influiscano sulla programmazione delle gare.

La impraticabilità di campo – fatti salvi provvedimenti assunti dagli organi competenti della FIR in caso di calamità naturali - potrà essere esclusivamente accertata e dichiarata dall'arbitro in occasione della gara programmata.

Pertanto in previsione di indisponibilità momentanea dell'impianto – per qualunque motivo diverso all'ordine pubblico – la Società è tenuta a darne avviso alla C.O. entro 3 giorni prima della gara, indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la gara.

In difetto di indicazione dell'impianto sportivo (anche per indisponibilità) la C.O. procederà automaticamente alla riprogrammazione su campo neutro o all'inversione di campo (fine a se stessa e senza mutamento di calendario di A/R).

La CO si riserva di verificare, ai fini disciplinari, la fondatezza dei motivi della indisponibilità dell'impianto.

In ogni caso, le comunicazioni dell'indisponibilità dell'impianto di gioco comunicate oltre il termine di tre giorni prima della gara programmata, saranno considerate come rinuncia alla gara ad ogni effetto regolamentare.

In caso d'indisponibilità definitiva o temporanea dell'impianto la Società è tenuta a darne avviso alla C.O. indicando la disponibilità di un diverso impianto sportivo (nel raggio di 30 km) ove disputare la gara programmate. L'indisponibilità di un impianto sportivo alternativo equivale alla rinuncia al campionato ad ogni effetto regolamentare.

Le deroghe temporaneamente concesse sui requisiti minimi dei campi da gioco o sulla loro dislocazione, scadono automaticamente al termine della stagione sportiva nella quale sono state concesse.

F) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo di una Società, escluse le società di capitali amministrata da un Amministratore Unico, deve essere composto da un minimo di 4 persone di cui una con la carica di Presidente, una di Vice Presidente, una di Segretario o Tesoriere e una di Consigliere.

Si ricorda che, tenuto conto del divieto imposto dalla legge n. 128/ 2004 per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società della medesima Federazione sportiva, il Presidente di una società affiliata non può ricoprire la carica di Presidente in altra società; analogamente il Consigliere di una società non può essere Consigliere di altra società

(es. il Presidente può essere Consigliere o Vice Presidente in altra società, così come un Consigliere o il Vice Presidente di una società può essere Presidente di altra società).

Ogni persona iscritta nel retro della domanda di affiliazione dovrà essere tesserata e pertanto si dovrà allegare per ognuna il modulo 12 compilato possibilmente a macchina o comunque in modo leggibile. Esso dovrà contenere tutti i dati anagrafici, il recapito postale, il recapito telefonico dell'interessato, e dovrà essere sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Società.

G) TASSA AFFILIAZIONE

Dovrà essere versata contestualmente alla domanda.

1.3 RINNOVO ANNUALE AFFILIAZIONE

Le società che non avranno provveduto al rinnovo dell'affiliazione entro il 31/12/2008 verranno escluse dalla F.I.R. (art. 10, lett. a, dello Statuto Federale).

Le Società affiliate alla F.I.R., nella stagione sportiva 2007-2008, devono rinnovare la loro affiliazione, come ogni anno, inviando direttamente alla Segreteria della F.I.R.:

A) DOMANDA DI RIAFFILIAZIONE (MOD. 2)

Il modello, inviato dalla FIR, dovrà essere compilata in ogni sua parte (in triplice copia), comprese quelle invariate rispetto alla stagione precedente, con la firma autografa del Presidente in carica, alla quale si farà riferimento per tutti gli atti amministrativi durante il corso della stagione (es. N.O. per trasferimenti, reclami, ecc.). La riaffiliazione è condizione indispensabile per l'ammissione ai Campionati.

B) SOSTITUZIONE PRESIDENTE

Nel caso in cui il Presidente venga sostituito, si deve inviare una copia della delibera assembleare con la quale è stato eletto il nuovo Presidente in carica.

C) SCHEDE OMOLOGAZIONE TERRENO DI GIOCO (MOD. 4)

(pubblicata sul sito federale www.federugbv.it sulla pagina modulistica federale)

Solo nel caso in cui siano variate le misure o le caratteristiche del terreno di gioco ovvero sia stato nominato un diverso Presidente della Società, deve essere inviata una nuova scheda aggiornata e firmata dal Presidente in carica. Si deve procedere in modo analogo anche nel caso in cui il terreno di gioco, seppur precedentemente omologato, non risponda agli attuali requisiti (vedi punto 1.2 lettera E).

D) DOMANDA AMMISSIONE CAMPIONATI (MOD. 5A, 5B E 5C)

Obbligatoria per le Società che desiderano partecipare ai campionati della F.I.R..Deve essere compilata in ogni sua parte, specificando per ogni squadra iscritta il rispettivo terreno di gioco, indicandone anche il codice.

E) CONSIGLIO DIRETTIVO

I componenti del Consiglio direttivo dovranno essere elencati nel retro della domanda di riaffiliazione (con tutti i dati richiesti), indicando in particolare

l'incarico sociale. Solo per i nuovi dirigenti deve essere allegato il modello 12 e lo stralcio del Verbale di Assemblea dove risulta l'avvenuta elezione. Il modello deve essere firmato dall'interessato e dal Presidente in carica.

Si ricorda che, tenuto conto del divieto imposto dalla legge n. 128/ 2004 per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società della medesima Federazione sportiva, il Presidente di una società affiliata non può ricoprire la carica di Presidente in altra società; analogamente il Consigliere di una società non può essere Consigliere di altra società.

(es. il Presidente può essere Consigliere o Vice Presidente in altra società, così come un Consigliere o il Vice Presidente di una società può essere Presidente di altra società).

F) TASSA RIAFFILIAZIONE

Dovrà essere versata contestualmente alla domanda. Le Società che risultano in posizione debitoria nei confronti della FIR saranno riaffiliate, ma verrà sospesa la procedura di tesseramento dei giocatori fino alla estinzione del debito.

G) TASSA ISCRIZIONE CAMPIONATI

La tassa di iscrizione ai campionati, **solo nel caso in cui è prevista**, dovrà essere versata contestualmente alla domanda.

2. TESSERAMENTO

1.4 DIRITTI TELEVISIVI

Considerato che alla F.I.R. sono demandati i compiti di propagandare ed incrementare in Italia il gioco del Rugby e che tali scopi possono essere raggiunti anche attraverso la diffusione televisiva di immagini inerenti l'attività agonistica, è fatto obbligo alle società notificare alla FIR, entro i termini di riaffiliazione, i contratti in essere o chiedere preventiva autorizzazione per nuovi contratti.

La LIRE è delegata dalla FIR alla gestione dei diritti televisivi del Campionato nazionale di Eccellenza.

1.5 FUSIONI TRA SOCIETÀ E CESSIONE DI DIRITTI

Per le norme che regolano la fusione e la cessione dei diritti si rimanda all'art. 4 del Regolamento Organico.

Dal momento che la cessione di diritti non può avere per oggetto le sanzioni irrogate alla società cedente - quali i punti di penalizzazione - le società alle quali sono stati comminati punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva in corso, possono cedere il titolo sportivo solo nel caso in cui la società che acquisisce il titolo acconsenta, con esplicita dichiarazione, al trasferimento della penalizzazione accollandosi integralmente le stesse.

2. TESSERAMENTO

Dalla corrente stagione sportiva tutte le Società avranno la possibilità di procedere al primo tesseramento ed al rinnovo del tesseramento di giocatori di nazionalità italiana (nati in Italia, con esclusione di quelli provenienti da federazione straniera) attraverso la procedura di

Tesseramento on line

che consente alle Società di operare un tesseramento in tempo reale.

La procedura consente ai Presidenti delle Società in possesso della "password" rilasciata dalla FIR, di accedere al sistema di procedura elettronica per il tesseramento, con la possibilità di visionare l'elenco dei propri tesserati, che risulterà aggiornato in tempo reale.

Il Presidente della Società - con l'accettazione della procedura del tesseramento on-line - si assume tutta la responsabilità in relazione alla veridicità dei dati immessi nel sistema e della loro corrispondenza ai documenti necessari per il tesseramento.

L'accettazione della procedura di tesseramento on-line non esclude la necessità di raccogliere la documentazione necessaria al tesseramento, che deve essere conservata a cura della Società e messa a disposizione della FIR a semplice richiesta.

In difetto di tale adempimento o di mancata di produzione della documentazione entro 10 giorni dalla richiesta, il tesserato sarà cancellato d'ufficio dagli elenchi della Società e il tesseramento annullato, ferme restando a carico del Presidente e della Società l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

Il tesserato sarà altresì cancellato ove vengano accertate dichiarazioni mendaci e/o gravi difformità tra i dati ricavabili dalla documentazione e quelli immessi nel sistema ai fini del tesseramento del giocatore, ferma restando, anche in questo caso, a carico del Presidente e della Società l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia.

L'annullamento produce i suoi effetti - con tutte le conseguenze regolamentari anche sulla omologazione delle gare - sin dalla data del tesseramento *on line*.

Qualunque motivo che dovesse impedire il tempestivo tesseramento on-line (guasto tecnico, difficoltà di collegamento etc.) non potrà essere portato a giustificazione dell'utilizzo di un giocatore non tesserato in una gara ufficiale.

I giocatori potranno essere tesserati fino ad un'ora prima dell'orario di inizio della gara a cui gli stessi intendano partecipare.

Il tesseramento si ritiene effettuato quando l'utente riceve la "conferma" telematica dell'avvenuta registrazione.

I giocatori di cittadinanza straniera, salvo quelli relativi alla categoria propaganda Under 7, Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 e Under 17 che non sono soggetti a restrizione, sono tesserati con le usuali modalità cartacee nel rispetto delle norme previste dal regolamento.

Si ricorda che alle Società in posizione debitoria nei confronti della FIR, verrà sospesa la procedura di tesseramento dei giocatori fino alla estinzione del debito.

CODICE FISCALE

NOTA BENE

Si rende noto che tutti i tesserati (all'atto del tesseramento o del rinnovo) devono OBBLIGATORIAMENTE indicare nella relativa modulistica il loro CODICE FISCALE.

PREMESSA GENERALE

Gli atleti che prendono parte a gare di Campionato o Tornei Federali dovranno essere regolarmente tesserati. A seguito del tesseramento, la Federazione farà pervenire alla Società la tessera federale.

(pubblicato sul sito federale www.federugbv.it alla pagina modulistica federale.)

Possono chiedere il tesseramento di giocatori soltanto le Società in regola con l'affiliazione o riaffiliazione per la corrente stagione sportiva e che:

- abbiano provveduto ad inviare alla F.I.R. la documentazione completa relativa al tesseramento;
- abbiano osservato le norme per la tutela sanitaria;
- abbiano ottenuto per iscritto la espressa volontà del giocatore di essere tesserato.

L'assenza di uno dei documenti o la mancata osservanza delle norme previste per la presentazione o compilazione dei moduli, sospende la relativa pratica.

N.B.: SI PRECISA CHE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI, POTRANNO ESSERE TESSERATI SOLO I GIOCATORI NATI NEL 2002 E PRECEDENTI E CHE NON ABBIANO COMPIUTO IL 42° ANNO DI ETÀ.

2.1 PRIMO TESSERAMENTO DIRIGENTI

La Società affiliata può effettuare il tesseramento di nuovi dirigenti in qualsiasi momento dell'anno, inviando alla FIR - Ufficio Affiliazioni/Tesseramenti - Stadio Olimpico - Curva Nord - 00194 Roma:

- a) verbale dell'Assemblea in cui sono stati eletti;**
- b) la richiesta di tesseramento** (mod. 12 - bianco - una sola copia):
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- contenente l'elenco dei nuovi dirigenti che la Società intende tesserare e dei quali deve allegare la domanda;
- c) la domanda di tesseramento del dirigente** (mod. 12 - bianco - una sola copia):
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- deve essere compilata in ogni sua parte con particolare attenzione al tipo di qualifica che lo stesso riveste nel Consiglio Direttivo, e sottoscritta dallo stesso e dal Presidente della Società;
- deve essere inviata dalla Società insieme al modello 12, unitamente al verbale dell'assemblea in cui è avvenuta l'elezione e alla tassa se prevista.

2.2 PRIMO TESSERAMENTO PERSONALE DI SOCIETÀ

La Società affiliata può effettuare il nuovo tesseramento del personale in qualsiasi momento dell'anno, inviando alla FIR - Ufficio Affiliazioni/Tesseramenti - Stadio Olimpico - Curva Nord - 00194 Roma:

- a) la richiesta di tesseramento** (mod. 12 - bianco - una sola copia):
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- contenente l'elenco dei nominativi del personale (medici, massaggiatori, fisioterapisti, fotografi, ecc.) che la Società intende tesserare e dei quali deve allegare la domanda;
- b) la domanda di tesseramento del personale** (mod. 12 - bianco - una sola copia):
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- deve essere compilata in ogni sua parte con particolare attenzione all'incarico che svolge nella Società;
- deve essere accompagnata da fotocopia dell'attestato professionale nel caso di medici, massaggiatori, fisioterapista e fotografi;
- deve essere inviata dalla Società insieme al modello 12 ed alla tassa se prevista.

2.3 TESSERAMENTO E FORMAZIONE GIOCATORI

NON VI È ALCUN TERMINE AL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA SENIORES, JUNIORES E PROPAGANDA.

PER I GIOCATORI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA, ANCHE SE DI FORMAZIONE ITALIANA, IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DEL TESSERAMENTO DI GIOCATORI SENIORES È FISSATO AL 31.01.2009 PER IL SETTORE MASCHILE E FEMMINILE.

IL TERMINE MASSIMO PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE È DI 10 GIORNI, PENA L'INAMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI TESSERAMENTO.

DEFINIZIONE DI GIOCATORE DI FORMAZIONE ITALIANA E DI GIOCATORE DI FORMAZIONE NON ITALIANA

Ai fini del presente regolamento, preso atto delle delibere del C.F. in proposito, i giocatori si distinguono in due categorie:

- 1) Giocatori di formazione italiana
- 2) Giocatori di formazione non italiana

La categoria di "GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA" è stata definita dal Consiglio Federale, secondo le indicazioni del CONI (delibera del Consiglio Nazionale n.1276 del 16/07/2005) al fine di promuovere la utilizzazione nell'attività seniores di giocatori che si sono formati nei vivai italiani.

Dalla stagione 2007/2008 si considera pertanto annullata e priva di ogni e qualunque effetto, ogni precedente definizione o qualificazione di "giocatore", che non avrà pertanto più alcuna rilevanza ai fini della loro utilizzazione.

Il Consiglio Federale, con delibera n°04/2008 in modifica alla delibera n°29/2007, ha stabilito quanto segue:

Sono definiti giocatori di formazione italiana i giocatori di cittadinanza italiana o straniera che non siano provenienti da federazione straniera e che siano stati tesserati e che abbiano svolto l'attività sportiva in Italia, per almeno due stagioni sportive, nei settori propaganda e/o juniores di società italiane.

Pertanto i giocatori provenienti da federazione straniera tesserati successivamente alla data della presente deliberazione, non acquisiranno la formazione italiana. Sono fatti salvi i diritti quesiti per coloro che sono stati tesserati precedentemente.

Inoltre :

- a) **Sono equiparati**, ai soli fini regolamentari, ai giocatori di formazione italiana i giocatori di cittadinanza italiana o straniera stabilmente residenti in Italia che non abbiano mai praticato il gioco del rugby in precedenza e tesserati per la prima volta in Italia senza provenire da altra Federazione.
- b) **Sono equiparati**, ai soli fini regolamentari, per meriti sportivi, ai giocatori di formazione italiana, i giocatori di cittadinanza italiana o straniera che, pur non formati nei vivai giovanili italiani, maturino **entrambe** le seguenti condizioni :
- 1) **abbiano vestito la maglia della squadra nazionale assoluta**, in virtù delle regole per la eleggibilità nelle squadre nazionali dell'IRB (Regola n.8), maturando la relativa presenza, in un incontro ufficiale IRB ;
 - 2) siano stati tesserati per società italiane ed abbiano svolto l'attività sportiva in Italia, **per almeno tre stagioni sportive.**

Tale equiparazione produce i propri effetti regolamentari dalla stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturate, senza vincolo di contestualità, le condizioni di che sopra.

- 1) **Sono considerati, ai fini regolamentari, giocatori di "formazione italiana"** tutti coloro, che in forza della disciplina transitoria prevista dalla Circolare Informativa della Stagione Sportiva 2007-2008, ai quali è stato riconosciuto nella stessa stagione sportiva lo *status* di "giocatore di formazione italiana".
- 2) **Sono considerati, ai fini regolamentari, giocatori di "formazione non italiana"** tutti coloro che non rientrano in una delle definizioni di che sopra.

A) **GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA**

Il CF ha stabilito i criteri di utilizzazione dei giocatori di formazione italiana (o ad essi equiparati), da inserire nella lista gara di ogni partita disputata, per la stagione sportiva 2008- 2009:

Serie Eccellenza: minimo 12 (dodici) giocatori di formazione italiana
 Serie A: minimo 17 (diciassette) giocatori di formazione italiana
 Serie B e C minimo 20 (venti) giocatori di formazione italiana

N.B. La disposizione di cui sopra resta valida anche nel caso in cui nella lista gara sia indicato un numero di giocatori inferiore a 22 tesserati. (ad esempio per la serie B: 18 giocatori in lista gara = 18 giocatori di formazione italiana)

B) **GIOCATORI DI FORMAZIONE NON ITALIANA**

L'unica categoria di giocatori di formazione non italiana di cui è limitato il tesseramento sono i giocatori extracomunitari.

1) **Giocatori extra comunitari lavoro subordinato/sport e assimilati**

Sono extracomunitari i giocatori che hanno la nazionalità di uno stato diverso da quelli della Unione Europea (UE).

Il CONI, in adempimento alle disposizioni di legge, ha riconosciuto alla FIR un contingente complessivo di **98** permessi lavoro/sport, motivi di lavoro e familiari per i giocatori e personale di società.

Sono esclusi dal computo i tecnici e i preparatori atletici.

Il permesso di soggiorno è strettamente collegato alla Società che lo richiede e, pertanto, il giocatore non può essere tesserato, anche nel corso del campionato, per società diversa.

La circolare del CONI sulla disciplina degli ingressi degli sportivi extracomunitari (DPR 334/2004 art. 37) è pubblicata sul sito federale.

Il C.F ha deliberato di attribuire a ciascuna Società di serie Eccellenza e A (maschile e femminile) un numero massimo di permessi di soggiorno che corrisponde al numero massimo di soggetti extracomunitari tesserabili :

Serie Eccellenza:	n.6 permessi di soggiorno
Serie A (maschile)	n.1 permesso di soggiorno
Seria A (femminile)	n.1 permesso di soggiorno

A integrazione di quanto sopra stabilito, il Consiglio Federale, con delibera n°6/2008, rilevato che l'acquisizione della definizione di giocatore di formazione italiana attiene esclusivamente alla sfera della utilizzazione del giocatore seniores e non alla normativa sul tesseramento, per la quale restano ferme ed invariate le disposizioni in relazione alla nazionalità dei giocatori, **PRECISA che il giocatore extracomunitario, benché di formazione italiana, resta sottoposto alle limitazioni di tesseramento prevista dalla normativa in materia di permesso di soggiorno per le società di Eccellenza e di serie A.**

I giocatori, una volta tesserati possono essere utilizzati liberamente nel rispetto del numero massimo dei giocatori di formazione non italiana previsto per ciascuna categoria

Il tesseramento del giocatore straniero non può essere annullato **salvo che**, entro il termine di 30 giorni dall'ingresso in Italia, la società ne chieda

l'annullamento per inidoneità fisica alla pratica dello sport del rugby, comprovata da certificato medico, a condizione che :

- a) il giocatore non abbia ritirato il permesso di soggiorno;
- e che:
- b) il giocatore non abbia mai disputato alcuna gara di Campionato.

Il termine di cui sopra è perentorio e scaduto il quale il tesseramento non potrà più essere annullato per qualunque motivo.

N.B. Nel caso in cui un giocatore seniores si infortuni in occasione delle attività della Nazionale o della Nazionale "A", in occasione del Torneo delle 6 Nazioni - edizione 2009 - e sia stata allo stesso prognosticata, con certificato dallo staff medico federale, controfirmato dal Medico Federale, una invalidità di almeno 30 giorni oltre il 31 marzo 2009, è concesso alla Società di appartenenza di sostituirlo, tesserando - anche oltre il termine previsto - un altro giocatore, anche proveniente da federazione straniera. In tale ultimo caso, se il giocatore infortunato è di formazione italiana, il giocatore tesserato in sostituzione potrà essere utilizzato, in eccesso al numero stabilito dal presente regolamento, fino al momento della riutilizzazione del giocatore infortunato. Nel caso in cui la Società di appartenenza avesse già utilizzato il numero massimo dei permessi di soggiorno, il permesso di soggiorno relativo al giocatore tesserato in sostituzione - se extracomunitario - farà carico alla FIR.

2) Altri soggetti extracomunitari

Al di fuori dei casi di che sopra, il C.F. su richiesta motivata e documentata può autorizzare il tesseramento per società di serie B e C di soggetti che trovandosi legittimamente e stabilmente nel territorio dello Stato per motivi diversi da quelli sportivi che desiderino partecipare all'attività sportiva federale.

Sono requisiti inderogabili per l'ammissibilità della richiesta le seguenti condizioni :

- a) che il soggetto sia munito di valido permesso di soggiorno diverso da lavoro subordinato/sport (escluso in ogni caso il visto per turismo);
- b) che il soggetto sia stabilmente dimorante in Italia per comprovati motivi di lavoro o si trovi in Italia per comprovati motivi di studio, ricongiungimento familiare od altro motivo diverso da quello sportivo.

I giocatori, una volta tesserati possono essere utilizzati liberamente nel rispetto del numero massimo dei giocatori di formazione non italiana previsto per ciascuna categoria

N.B. Resta fermo il diritto del cittadino italiano di tesserarsi nella stagione sportiva, entro il 31.01.09 e previa dismissione di tesseramento diverso.

DOCUMENTI

(la modulistica è pubblicata sul sito federale: www.federugby.it alla pagina modulistica federale)

2.4 PRIMO TESSERAMENTO GIOCATORI

Le pratiche di tesseramento saranno espletate entro 15 giorni dalla data di arrivo della documentazione.

I documenti relativi ai tesseramenti come sotto indicati, devono essere spediti alla F.I.R. o ai Comitati Regionali competenti a mezzo raccomandata. La trasmissione a mezzo fax di documenti relativi al tesseramento, potrà essere accettata solo per le integrazioni di documenti mancanti, e non esonera la società dalla trasmissione in originale.

La FIR prenderà in esame le relative richieste a partire dal 1° luglio 2008 e fino al 31 gennaio 2009 per quanto riguarda i giocatori seniores, ad eccezione di coloro, non provenienti da nessun'altra federazione che non abbiano mai praticato il gioco del rugby.

L'invio alla FIR, anche precedentemente ai termini previsti per il tesseramento, di una scrittura, sottoscritta dal Presidente della Società e dal giocatore dalla quale risulti la volontà di quest'ultimo di essere tesserato per la Società nella stagione sportiva 2008/2009 vale come pre-tesseramento, ed il giocatore non potrà essere tesserato per Società diversa.

NB: Il tesseramento potrà avvenire solo previo invio della dichiarazione di assenso delle normative statuali sulla tutela sanitaria e della lotta contro il doping (mod. 3/08).

*Si ricorda a tutte le società che permane in vigore **l'obbligo di versare** al "Fondo di Solidarietà Grandi Infortuni" una somma pari ad € 5,00 per ogni atleta tesserato nel corso della stagione sportiva a partire dalla categoria Under 15 inclusa.*

Il versamento dovrà essere effettuato a fine stagione previo ricevimento da parte dell'Ufficio Amministrazione della Federazione di apposita comunicazione recante la somma da pagare con le relative modalità di versamento.

A) GIOCATORI ITALIANI

a) La richiesta di tesseramento (mod. 11 - bianco - una sola copia): *(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)* deve contenere l'elenco dei nuovi giocatori che la Società intende tesserare e dei quali deve allegare la documentazione sotto descritta. L'elenco deve essere compilato a macchina o comunque in modo leggibile.

b) La domanda di tesseramento (mod. 12 - bianco - una sola copia): *(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)*

deve essere effettuata compilando in ogni sua parte il mod.12 (con autocertificazione), con particolare attenzione al tipo di tesseramento e deve essere firmata dal giocatore e dal Presidente della Società.

Nel caso di giocatori minorenni, la domanda deve essere compilata sull'apposito mod.12 "Minori" (con autocertificazione) e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà e dal Presidente della Società.

c) Nulla-osta della Federazione di provenienza: *(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)*

I giocatori italiani provenienti da Federazione straniera dovranno allegare alla domanda di tesseramento con attestazione, secondo le regole dell'IRB, del livello nel quale hanno giocato.

d) Dichiarazione di assenso delle normative statuali sulla tutela sanitaria e della lotta contro il doping (mod. 3/08)

(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)

Il modello debitamente compilato in ogni sua parte deve essere allegato alla domanda di tesseramento. Successivamente i Comitati regionali dovranno obbligatoriamente inviarli all'ufficio antidoping della FIR.

e) Dichiarazione ufficiale della Federazione del paese di origine e di quella di ultima residenza che attesti che il soggetto **non è stato mai tesserato** come giocatore in quella federazione, per i soggetti che si tesserano per la prima volta in Italia come giocatori seniores (ai fine del riconoscimento o meno della formazione italiana).

Le domande di tesseramento dei giocatori seniores e delle categorie Giovanile e Propaganda *nati e residenti in Italia e il tesseramento dei giocatori della categoria propaganda nati all'estero* saranno effettuate dal C.R. delegato e pertanto le stesse dovranno essere inviate direttamente al proprio Comitato con le seguenti eccezioni:

FRIULI VENEZIA GIULIA/TRENTINO ALTO ADIGE AL:	COMITATO INTERREGIONALE DELLE VENEZIE
CALABRIA AL:	COMITATO REGIONALE SICILIANO

B) GIOCATORI STRANIERI (ART.41 R.O.)

N.B. I GIOCATORI EXTRACOMUNITARI POTRANNO ESSERE TESSERATI CON COPIA DEL VISTO PER "PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO/SPORT" IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO, COPIA DEL QUALE DOVRÀ ESSERE IN OGNI CASO INVIATO ALL'UFFICIO TESSERAMENTO DELLA FIR, A CURA DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, APPENA OTTENUTO IL RILASCIO.

Le domande di tesseramento dei giocatori stranieri, devono essere sempre indirizzate all'Ufficio tesseramenti della FIR, Foro Italo - Stadio Olimpico, Curva Nord, 00194 Roma.

Il tesseramento dei giocatori stranieri è subordinato al parere di conformità della documentazione prescritta da parte della **Commissione tesseramenti e affiliazioni**, che si riunisce settimanalmente presso l'Ufficio Tesseramenti. In difetto del parere positivo e incondizionato della Commissione, l'Ufficio Tesseramenti non è, in nessun caso, autorizzato al tesseramento.

Si invitano, pertanto, le Società a far pervenire per tempo e completa in ogni sua parte, la documentazione per il tesseramento dei giocatori stranieri.

Ad ogni riunione della Commissione saranno esaminate tutte le richieste di tesseramento pervenute sino a quel momento, con emissione di contestuale parere. Le richieste pervenute successivamente alla riunione, saranno esaminate alla riunione successiva.

N.B. I giocatori stranieri nati nell'anno 1989, 1990 e 1991 (U.19) che, all'atto della richiesta di tesseramento abbiano compiuto la maggiore età, possono essere tesserati, ad irrevocabile richiesta scritta della Società, con "limitata attività seniores" e possono di conseguenza essere esclusivamente utilizzati in tali campionati.

1) Giocatori Stranieri Seniores

I giocatori provenienti da federazione straniera, anche se già tesserati per società italiane nelle precedenti stagioni sportive, devono allegare alla domanda di tesseramento annuale il nulla-osta della federazione di provenienza con attestazione, secondo le regole dell'IRB, del livello nel quale hanno giocato, salvo che il precedente nulla-osta non sia stato rilasciato a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 41 comma 4 del Regolamento Organico, i giocatori stranieri di categoria Seniores sono sottoposti a vincolo per il solo anno sportivo per il quale è stata rilasciata la tessera, salvo diversa indicazione espressa con accordo collaterale tra giocatore e società, che deve essere depositato in federazione al momento del tesseramento.

Per ottenere il tesseramento dei giocatori, la Società dovrà inviare alla F.I.R.:

- a) richiesta di tesseramento** (mod. 11 - bianco - una sola copia):
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
deve contenere l'elenco dei nuovi giocatori che la Società intende tesserare e dei quali deve allegare la documentazione sotto descritta. L'elenco deve essere compilato a macchina o comunque in modo leggibile.
- b) domanda di tesseramento o dichiarazione equipollente:** (mod. 12 - bianco - una sola copia)
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
deve essere effettuata compilando in ogni sua parte il mod.12 (con autocertificazione) o la dichiarazione equipollente, con particolare

attenzione al tipo di tesseramento e deve essere firmata dal giocatore e dal Presidente della Società.

- c) nulla-osta della Federazione di provenienza:**
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- d) fotocopia del passaporto;**
- e) dichiarazione del Presidente della Società** attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.
- f) Memorandum:** eventuale accordo tecnico-agonistico per qualsiasi categoria di giocatore.
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- g) Dichiarazione di assenso** delle normative statuali sulla tutela sanitaria e della lotta contro il doping (mod.3/08)
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
Il modello debitamente compilato in ogni sua parte deve essere allegato alla domanda di tesseramento. Successivamente i Comitati regionali dovranno obbligatoriamente inviarli all'ufficio antidoping della FIR.

Per gli extra comunitari si raccomanda di prendere visione delle disposizioni dettate dal C.O.N.I. in materia pubblicate sul sito federale (www.federugby.it) e sul sito del CONI (www.coni.it).

- h) 1) copia del visto di ingresso** e del permesso di soggiorno lavoro subordinato/sport, motivi di lavoro e familiari per giocatori di società di Serie Eccellenza e serie A;
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- 2) copia del visto di ingresso** e permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare per i giocatori di società di Serie A, B e C ovvero la "carta di soggiorno".

2) Giocatori Stranieri U.19

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Regolamento Organico, i giocatori stranieri di categoria U.19 potranno essere tesserati e dovranno partecipare esclusivamente ai campionati di categoria se non diversamente richiesto.

A meno che si tratti di giocatori già tesserati che accedano al tesseramento per passaggio da categoria inferiore, il Consiglio Federale autorizza la Commissione Tesseramenti a tesserare fino a n.2 (due) nuovi giocatori stranieri di categoria, se nati nel 1991.

I giocatori nati nell'anno 1989 e 1990 potranno essere tesserati solo con autorizzazione del C.F., a seguito di motivata domanda della Società.

Il C.F., valutate le circostanze soggettive ed oggettive addotte, potrà autorizzare il tesseramento e subordinarlo – se del caso - a vincoli di utilizzazione.

Inoltre, il Consiglio Federale con delibera n°5/2008, visti gli artt. 41 e 42 del R.O., ad integrazione di quanto sopra stabilito, fissa nel numero massimo di due il tesseramento di giocatori juniores provenienti da federazione straniera per ciascuna società; nonché, nel numero massimo di due, per ciascuna gara, il limite di utilizzazione di giocatori provenienti da federazione straniera. Ai fini della utilizzazione si intende la iscrizione del tesserato nella lista gare.

Per ottenere il tesseramento dei giocatori, la Società dovrà inviare alla F.I.R.:

- a) richiesta di tesseramento** (mod. 11 - bianco - una sola copia):
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
deve contenere l'elenco dei nuovi giocatori che la Società intende tesserare e dei quali deve allegare la documentazione sotto descritta. L'elenco deve essere compilato a macchina o comunque in modo leggibile.
- b) domanda di tesseramento** (mod. 12 - bianco - una sola copia) **o dichiarazione equipollente:**
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
deve essere effettuata compilando in ogni sua parte il mod.12 (con autocertificazione) o la dichiarazione equipollente, con particolare attenzione al tipo di tesseramento e deve essere firmata dal giocatore e dal Presidente della Società.
Nel caso di giocatori minorenni, la domanda deve essere compilata sull'apposito mod.12 "Minori" (con autocertificazione) e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà e dal Presidente della Società.
- c) nulla-osta della Federazione di provenienza:**
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- d) fotocopia del passaporto;**
- e) dichiarazione del Presidente della Società** attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.
- f) Memorandum:** eventuale accordo tecnico-agonistico per qualsiasi categoria di giocatore.
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
- g) Dichiarazione di assenso** delle normative statuali sulla tutela sanitaria e della lotta contro il doping (mod.3/08)
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
Il modello debitamente compilato in ogni sua parte deve essere allegato alla domanda di tesseramento. Successivamente i Comitati regionali dovranno obbligatoriamente inviarli all'ufficio antidoping della FIR.

h) per gli extracomunitari, copia del visto di ingresso e permesso di soggiorno per motivi di lavoro, di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare

j) certificato di iscrizione e frequenza all'anno scolastico.

3. Giocatori Categoria U.17 e Attività propaganda

Il tesseramento di giocatori stranieri di categoria U.17, e categoria propaganda non è soggetto a limitazioni.

Per ottenere il tesseramento dei giocatori, la Società dovrà inviare alla F.I.R.:

- a) richiesta di tesseramento** (mod. 11 - bianco - una sola copia):
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
deve contenere l'elenco dei nuovi giocatori che la Società intende tesserare e dei quali deve allegare la documentazione sotto descritta. L'elenco deve essere compilato a macchina o comunque in modo leggibile.
- b) domanda di tesseramento** (mod. 12 - bianco - una sola copia) **o dichiarazione equipollente:**
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
deve essere effettuata compilando in ogni sua parte il mod.12 (con autocertificazione) o la dichiarazione equipollente, con particolare attenzione al tipo di tesseramento e deve essere firmata dal giocatore e dal Presidente della Società.
Nel caso di giocatori minorenni, la domanda deve essere compilata sull'apposito mod.12 "Minori" (con autocertificazione) e sottoscritta dal genitore o da chi esercita la potestà e dal Presidente della Società.
- c) permesso di soggiorno;**
- d) certificato di cittadinanza per i nati all'estero:**
- e) dichiarazione del Presidente della Società** attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.
- f) Dichiarazione di assenso** delle normative statuali sulla tutela sanitaria e della lotta contro il doping (mod.3/08)
([pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it))
Il modello debitamente compilato in ogni sua parte deve essere allegato alla domanda di tesseramento. Successivamente i Comitati regionali dovranno obbligatoriamente inviarli all'ufficio antidoping della FIR.

PERMESSO DI SOGGIORNO

Il visto di ingresso turistico non consente in alcun caso il tesseramento di giocatori extracomunitari provenienti dall'estero.

I giocatori extracomunitari che intendono essere tesserati per partecipare al Campionato **di Serie Eccellenza e serie A femminile e maschile**, nelle quote dei giocatori extracomunitari tesserabili stabilite per i propri Campionati, devono essere provvisti del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato/Sport" o per motivi di lavoro o per motivi familiari *(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale) o dalla "carta di soggiorno"*

I giocatori extracomunitari Seniores che intendano tesserarsi per le società di **Serie B e C** devono essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro di studio, di religione o ricongiunzione al nucleo familiare e devono essere stabilmente dimoranti in Italia, comprovabile dal possesso della "carta di soggiorno", per motivi diversi dalla pratica sportiva, che la Società richiedente è tenuta a comprovare al momento della richiesta di tesseramento.

2.5 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

Il termine per il rinnovo collettivo del tesseramento di giocatori è fissato al 15.09.08

Le pratiche di tesseramento saranno espletate entro 15 giorni dalla data di arrivo della documentazione.

Si ricorda a tutte le società che permane in vigore **l'obbligo di versare** al "Fondo di Solidarietà Grandi Infortuni" una somma pari ad € 5,00 per ogni atleta tesserato nel corso della stagione sportiva a partire dalla categoria Under 15 inclusa.

Il versamento dovrà essere effettuato a fine stagione previo ricevimento da parte dell'Ufficio Amministrazione della Federazione di apposita comunicazione recante la somma da pagare con le relative modalità di versamento.

IL TESSERAMENTO POTRÀ AVVENIRE SOLO PREVIO INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLE NORMATIVE STATUALI SULLA TUTELA SANITARIA E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING (MOD. 3/08)

GIOCATORI GIÀ TESSERATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

È assolutamente necessario che la Società abbia provveduto al rinnovo dell'affiliazione.

In considerazione delle nuove procedure di tesseramento per i giocatori italiani, che verranno attivate tramite i Comitati Regionali competenti, il Consiglio Federale ha deliberato di consentire il tesseramento tramite il modello di rinnovo collettivo (12b), autorizzando le società a trattenere presso di loro le 2 copie della dichiarazione di assenso (mod.12) previste dal R.O.. Pertanto la FIR invierà, con l'apposito modello 12b, l'elenco nominativo dei tesserati per i quali è possibile procedere al rinnovo. Lo stesso, debitamente sottoscritto dal Presidente della società, dovrà essere restituito al Comitato Regionale di appartenenza, il quale non provvederà al rinnovo dei giocatori che risulteranno depennati.

GIOCATORI NON TESSERATI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008

Il rinnovo del tesseramento dei giocatori non tesserati nella precedente stagione sportiva dovrà essere effettuato inviando i documenti previsti per il primo tesseramento al Comitato o agli uffici federali secondo quanto previsto. Per le richieste di rinnovo, che risulteranno spedite successivamente alla scadenza, non sarà GARANTITO il tesseramento prima di 15 giorni dalla data di arrivo.

I giocatori provenienti da Federazione straniera anche se già tesserati per Società italiane nelle precedenti stagioni sportive, dovranno allegare alla domanda di rinnovo il nulla-osta della Federazione di provenienza con

attestazione, secondo le regole dell'IRB, del livello nel quale hanno giocato, salvo che abbiano ottenuto un nulla- osta a tempo indeterminato

DIRIGENTI

Il rinnovo del tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo sarà effettuato per i nominativi elencati nel retro del mod. 2 della riaffiliazione.

2.6 DUPLICATI

Accertato lo smarrimento definitivo della tessera, entro il 10° giorno successivo alla gara, alla quale ha partecipato il giocatore sprovvisto di cartellino, la Società deve inoltrare al Comitato regionale competente o all'Ufficio Tesseramento federale (in base a chi ha emesso il cartellino smarrito) richiesta di duplicato, inviando esclusivamente (non saranno considerati documenti diversi) il mod. 12 bianco debitamente compilato, con l'indicazione "Richiesta di DUPLICATO".

3. TRASFERIMENTI

3. TRASFERIMENTI

3.1 DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI

Il trasferimento di giocatori da una società ad un'altra avviene per:

- a) trasferimento temporaneo (prestito) mediante nulla-osta ;
- b) trasferimento per prestito senza nulla-osta
- c) trasferimento definitivo con nulla-osta ;
- e) trasferimento definitivo senza nulla-osta;
- f) doppio trasferimento

PER I TRASFERIMENTI SUB A), B), D) DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI, A PENA DI NULLITÀ, I MODULI FORNITI DALLA F.I.R. RECANTI LA DICITURA "STAGIONE SPORTIVA 2008/2009" (DEFINITIVO MOD. 14/08; PRESTITO MOD. 14/08).

(pubblicati sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale.)

A) TRASFERIMENTO TEMPORANEO (PRESTITO) ARTT. 48 E 49 R.O.

Il trasferimento temporaneo ha validità solo per l'anno sportivo in corso, al termine del quale, se non diversamente stabilito, il giocatore rientra nella società di appartenenza.

Le Società per poter procedere al tesseramento di giocatori avuti in prestito, devono inviare alla F.I.R. a mezzo raccomandata a partire dall'1.07.2008 fino al 31.01.09 la sotto elencata documentazione:

1. domanda di trasferimento/tesseramento (mod. 12);
2. elenco di richiesta di rinnovo tesseramento (mod. 12);
3. nulla-osta (mod. 14/08 "prestito" di colore arancione) debitamente sottoscritto dal Presidente della Società cedente
4. cartellino (solo nel caso in cui la Società cedente abbia già tesserato il giocatore nella stagione sportiva 2007/2008);

SI RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 49, C. 2 (COSI' COME MODIFICATO CON DELIBERA CONSIGLIO FEDERALE DEL 18.2.2007) IL SOGGETTO AFFILIATO NON PUÒ CONCEDERE IN PRESTITO PIÙ DI DIECI GIOCATORI PER CATEGORIA (DI ETA') NELLA STESSA STAGIONE SPORTIVA.

B) TRASFERIMENTO PER PRESTITO SENZA NULLA-OSTA

Il C.F. su richiesta dell'interessato, sentita se necessario la società di appartenenza, può concedere il trasferimento per prestito annuale a giocatori della categoria Under 20 che appartengono ad una società che non svolga il relativo campionato di categoria. Il prestito può essere richiesto solo per società che svolgono il campionato Giovanile Under 20 e l'attività del tesserato è limitata a tale categoria.

C) TRASFERIMENTO DEFINITIVO CON NULLA-OSTA

Le Società per poter procedere al tesseramento di giocatori di altra società, devono inviare alla F.I.R., a mezzo raccomandata a partire dall'1.07.2008 e fino al 31.01.09, la sotto elencata documentazione:

- domanda di trasferimento/tesseramento (mod.12);
- elenco di richiesta di rinnovo tesseramento (mod. 12);
- nulla-osta (mod. 14/08 definitivo di colore celeste) debitamente sottoscritto dal Presidente della Società cedente;
- cartellino (solo nel caso in cui la Società cedente abbia già tesserato il giocatore nella stagione sportiva 2007/2008);

D) TRASFERIMENTO DEFINITIVO SENZA NULLA-OSTA - ARTT. 36-52 R.O.

Oltre ai casi previsti dall'art. 36 R.O. per cessazione del vincolo sportivo regolamentare, il giocatore che non abbia ottenuto il nulla-osta da parte della Società cui è vincolato, può richiedere, senza l'osservanza di termini particolari, di essere trasferito ad altra Società nei casi previsti dall'art. 52 R.O.

Il trasferimento può essere concesso dal Consiglio Federale sentita la Società di appartenenza e previo parere, se previsto, della Commissione Tesseramenti.

I giocatori sottratti alla disciplina della "indennità di formazione" (ad esempio: coloro che si sono tesserati per la prima volta da seniores) sono svincolati d'ufficio a partire dal 15° giorno dalla data di spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Società di appartenenza, con la richiesta di rilascio di nulla osta, nel caso quest'ultima non provveda spontaneamente al rilascio dello stesso.

Ad integrazione di quanto sopra, il Consiglio federale con delibera n°12/2008, ha stabilito di autorizzare il tesseramento dei giocatori svincolati ai sensi degli art.36 n.2 lett.a e art.38 n.2 R.O nel caso in cui , nel termine del 31 gennaio 2008 previsto per il tesseramento, si sia verificata la causa dello svincolo di diritto ed abbiano richiesto il tesseramento per altro soggetto affiliato.

La norma di che sopra troverà applicazione anche nella stagione sportiva 2008/2009, intendendo il termine prescritto quello del 31 gennaio 2009.

E) DOPPIO TRASFERIMENTO

I giocatori che al 31.12.2008 sono già stati oggetto di un trasferimento - con o senza N.O. - possono essere ritrasferiti ad altra Società, con la stessa documentazione prevista per le lettere A) e D) , tra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2009, previo nulla-osta rilasciato da entrambe le società nel caso in cui il giocatore non rientri nella società di appartenenza. Si considera doppio trasferimento anche quello del giocatore a parametro zero che tesseratosi per la corrente stagione sportiva con società diversa da quella della s.s. precedente, intenda ulteriormente trasferirsi ad altra società.

TRASFERIMENTO GIOCATORI STRANIERI

Il Consiglio Federale, con delibera n° 11/2008, in relazione alla disciplina del trasferimento di giocatori stranieri, precisa quanto segue:

- 1) i giocatori stranieri sottoposti a vincolo regolamentare non sono sottoposti alla disciplina del trasferimento (né definitivo né per prestito), essendo unicamente previsto il tesseramento annuale;
- 2) i giocatori stranieri sottoposti a vincolo volontario pluriennale, purché, se extracomunitario, in possesso di un permesso di soggiorno non vincolato alla Società di appartenenza ovvero abbia ottenuto un nuovo permesso di soggiorno vincolato alla società a cui intende trasferirsi, sono sottoposti alla disciplina del trasferimento definitivo, da esercitarsi dal 1 luglio al 30 settembre della stagione sportiva successiva a quella del precedente tesseramento. Il termine di che sopra è perentorio. Oltre al nulla osta della società di appartenenza la domanda di tesseramento deve essere integrato con il deposito di un *memorandum* che provi la sussistenza del vincolo volontario per un periodo uguale o superiore a quello precedente, oltre alla documentazione richiesta, se del caso, per i giocatori extracomunitari;
- 3) i giocatori stranieri di cui al punto n.2) non sono soggetti alla disciplina del trasferimento temporaneo
- 4) i giocatori italiani di formazione straniera sottoposti al vincolo regolamentare e non sottoposti alla disciplina della indennità di formazione, sono soggetti alla stessa disciplina di cui al punto n.2) e n.3).

TRASFERIMENTO DI GIOCATORI ITALIANI ALL'ESTERO

L'IRB con la Regola n.4 ha definito lo **status dei giocatori** e disciplinato il loro trasferimento tra Federazioni. Il Regolamento è entrato in vigore dal 1 settembre 1999.

(pubblicata sul sito federale www.federugby.it alla pagina regolamenti federali)

L'IRB con la Regola 4 al punto 4.6 ha disciplinato il **trasferimento di giocatori tra federazioni**, stabilendo che un giocatore non potrà essere tesserato o giocare in altra Federazione, finché questa non abbia ricevuto in originale o per fax il nullaosta della Federazione di provenienza. (regola 4.6.1). La F.I.R., ai sensi della regola 4.6.5 non potrà comunque rifiutare il nullaosta tranne che:

1. il giocatore sia sottoposto a sospensione o procedimento disciplinare, a meno che tale sospensione sia per un periodo inferiore a 5 giornate e la Federazione in cui il giocatore andrà a stabilirsi abbia confermato per scritto che il giocatore sconterà la squalifica in gare di quella Federazione (4.6.3);
2. il giocatore non abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi secondo i termini di un accordo con la Federazione o con il suo Club (4.6.4).

L'I.R.B., alla Regola numero 4.7.2 lett. b) ha altresì previsto, che sia considerata un'**indennità per la formazione** del giocatore dilettante, qualora lo stesso si trasferisca, con contratto ad un Club professionistico di altra Federazione straniera .

Il compenso è stabilito secondo quanto previsto dalla regola 4.7.4 e deve tener conto di :

1. costi reali sostenuti per la formazione (vitto alloggio e in proporzione, allenatori, spese di trasferta, infrastrutture ed impianti) ;
2. spese mediche sostenute per il giocatore;
3. spese indirette sostenute per il giocatore;
4. presenza del giocatore in rappresentative nazionali di qualsiasi livello;
5. presenze del giocatore nella formazione seniores del proprio Club;
6. età del giocatore;
7. periodo di tesseramento del giocatore con il Club;

Ai sensi della regola 4.7.6 ogni disaccordo fra le parti riguardante l'ammontare del compenso per la formazione del giocatore **non potrà aver effetto sulla sua attività sportiva e il rilascio del nulla osta non potrà essere rifiutato**.

Se entro 28 giorni dalla data del rilascio del nullaosta, non sarà trovato un accordo, la controversia potrà essere portata dalla Federazione all'IRB che la demanderà agli organi preposti in conformità alla Regola 18.10.

I giocatori, sottoposti a vincolo regolamentare, che si sono trasferiti all'estero, all'atto del rientro in Italia, necessitano per il tesseramento in una società diversa dalla Società di appartenenza al momento del trasferimento all'estero, del nulla osta della stessa, in tutti casi previsti dalla normativa.

TESSERAMENTO TEMPORANEO PER GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO

Il Consiglio federale, su richiesta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nei limiti dei posti assegnati dal bando, concede il nulla - osta d'ufficio per il trasferimento al G.S. Fiamme Oro ai vincitori del concorso pubblico indetto annualmente dal Ministero dell'Interno, salvo che il giocatore non sia sottoposto ad un vincolo volontario con la società di appartenenza. In tal caso è necessario il nulla-osta della società di appartenenza.

Resta inteso che nel caso in cui il giocatore intenda trasferirsi successivamente a società diversa, potrà farlo previo nulla-osta della società di originaria appartenenza.

3.2 INDENNITÀ DI FORMAZIONE

Si richiama l'art. 46 del Regolamento Organico

3.3 COMMISSIONE PARITETICA

Si richiama l'art. 45 del Regolamento Organico.

3.4 ACCORDI TECNICO/AGONISTICI

Il giocatore e la Società di appartenenza possono stipulare tra di loro **accordi collaterali tecnico-agonistici**, durante i quali sono inapplicabili tutte le norme sui trasferimenti previsti dal R.O. con la sola esclusione del trasferimento definitivo mediante nulla-osta della società.

La validità e la opponibilità di tali accordi deve risultare dal "**memorandum**" (pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale) che, debitamente sottoscritto dal Presidente della Società e dal giocatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla sua stipulazione, presso la Commissione Tesseramenti, che lo annoterà in apposito registro.

L'elenco dei giocatori sottoposti a vincolo volontario nella stagione sportiva in corso, verrà pubblicato sul primo comunicato federale utile.

Alla scadenza del termine previsto nell'accordo il giocatore sarà svincolato dalla Società di appartenenza, fatta salva l'applicazione delle norme statutarie e regolamentari.

Il **memorandum** deve, a pena di nullità, contenere:

1. il nome della Società, il suo numero di codice F.I.R. e il nome e cognome del legale rappresentante;
2. il nome e cognome del giocatore, luogo e data di nascita ed il suo numero di tessera;
3. la durata dell'accordo tecnico agonistico con indicazione della data di scadenza;
4. la dichiarazione di conoscenza degli effetti dell'accordo tecnico/agonistico sui trasferimenti e sul vincolo;
5. le sottoscrizioni autografe delle parti;
6. l'accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 51 e 52 dello Statuto Federale.

4. ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE

4. ATTIVITA' FEDERALE

4.1 CATEGORIE DEI GIOCATORI E PARTECIPAZIONE ALLE GARE

I giocatori tesserati sono suddivisi in tre categorie - SENIORES, JUNIORES e PROPAGANDA, distinte per età.

A) Seniores

Sono i giocatori nati dal 1966 al 1988 compresi, e partecipano solo ai Campionati di serie Eccellenza, A, B, C e alle altre manifestazioni ufficiali Seniores.

B) Juniores

Sono i giocatori nati dal 1989 al 1993, compresi, così suddivisi :

Categoria U.19: giocatori nati negli anni 1989, 1990, 1991 partecipano ai campionati di categoria

Possono giocare in prima linea solo i giocatori che hanno compiuto il 17° anno di età.

Possono partecipare ai campionati Seniores solo i giocatori che hanno compiuto il 18° anno di età.

N.B. I GIOCATORI EXTRACOMUNITARI O COMUNITARI TESSERATI NELLA CATEGORIA U.19 SONO COMUNQUE AMMESSI A PARTECIPARE AI SOLI CAMPIONATI DI CATEGORIA (ART. 41 R.O.)

Le giocatrici nate nel 1990 e 1991 possono partecipare al Campionato Seniores solo dopo aver compiuto al 18° anno di età oppure, precedentemente, con il consenso scritto dell' esercente la potestà - da inviare, a cura della società di appartenenza dell' atleta, obbligatoriamente all' Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale - ma non possono essere impiegate in ruoli di 1^ e 2^ linea.

Categoria U.17: giocatori nati negli anni 1992 e 1993 e partecipano solo ai relativi trofei interregionali.

Le giocatrici nate nel 1992 possono partecipare al Campionato Seniores solo con il consenso scritto dell' esercente la potestà - da inviare, a cura della società di appartenenza dell' atleta, obbligatoriamente all' Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale - ma non possono essere impiegate in ruoli di 1 e 2 linea. Al fine di quanto sopra stabilito, per partecipazione alle gare si intende l' inserimento del giocatore nell' elenco nominativo previsto dall' art. 8 punto 1.2 del Regolamento Sportivo.

LA SOCIETÀ CHE CONTRAVVIENE A TALI LIMITAZIONI DI PARTECIPAZIONI - OLTRE ALLE ALTRE EVENTUALI RESPONSABILITÀ - SARÀ DICHIARATA PERDENTE AI SENSI DELL' ART. 26 PUNTO 1.2 DEL REGOLAMENTO SPORTIVO CON APPLICAZIONE DELLE ALTRE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA.

N.B. IN OTTEMPERANZA DELL' ART. 27, 2° COMMA REGOLAMENTO SPORTIVO E FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ULTIMO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO, I GIOCATORI DELLE CATEGORIE PROPAGANDA, GIOVANILE E SENIORES NON POSSONO PARTECIPARE A GARE - COMUNQUE PROGRAMMATE - IL GIORNO DOPO A QUELLO IN CUI HANNO PARTECIPATO A UNA GARA UFFICIALE, PENA L' APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA.

C) Propaganda

Sono i giocatori nati dal 1994 al 2002 compresi, così suddivisi:

U.15: giocatori nati negli anni 1994 e 1995

U.15 femminile : giocatrici nate negli anni 1993,1994 e 1995

U.13 : giocatori nati negli anni 1996 e 1997;

U.11 : giocatori nati negli anni 1998 e 1999;

U. 9 : giocatori nati negli anni 2000 e 2001;

U. 7 : giocatori nati nell' anno 2002

Questi giocatori possono partecipare esclusivamente ai Campionati e Tornei della Categoria di Propaganda nella fascia di età di appartenenza (Under 15/13/11/9/7).

QUADRO RIASSUNTIVO

Potranno partecipare ai rispettivi campionati o tornei dell'anno sportivo 2008/2009 solo i giocatori nati negli anni sotto specificati:

SETTORE MASCHILE

CATEGORIE	ANNO DI NASCITA	CAMPIONATI O ATTIVITÀ A CUI POSSONO PARTECIPARE
Seniores	Dal 1966 al 1988	Serie Ecc. A-B-C-Cadetto- Coppa Italia
Giovanile Under19	dal 1989 al 1991	Attività Under 19 Campionati seniores al compimento del 18°anno di età
Giovanile Under 17	Dal 1992 al 1993	Attività Under 17
Propaganda Under 15	Dal 1994 al 1995	Attività Under 15
Propaganda Under 13	Dal 1996 al 1997	Attività Under 13 (anche mista)
Propaganda Under 11	Dal 1998 al 1999	Attività Under 11 (anche mista)
Propaganda Under 9	Dal 2000 al 2001	Attività Under 9 (anche mista)
Propaganda Under 7	2002	Attività Under 7 (anche mista)

SETTORE FEMMINILE

CATEGORIE	ANNO DI NASCITA	CAMPIONATI O ATTIVITÀ A CUI POSSONO PARTECIPARE
Seniores	Dal 1966 al 1992	Serie A e Coppa Italia
Propaganda Under 15	Dal 1993 al 1995	Attività Under 15
Propaganda Under 13	Dal 1996 al 1997	Attività Under 13 (anche mista)
Propaganda Under 11	Dal 1998 al 1999	Attività Under 11 (anche mista)
Propaganda Under 9	Dal 2000 al 2001	Attività Under 9 (anche mista)
Propaganda Under 7	2002	Attività Under 7 (anche mista)

4.2 DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Tutti i tesserati ammessi al recinto di gioco, dovranno essere muniti di idoneo documento di identità personale da presentare all'arbitro prima della gara unitamente alla tessera federale oppure di una copia fotostatica di tale documento sottoscritto dal Presidente della società in cui si apportata la seguente formula:

"È COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DI _____	
NOME E COGNOME	
CODICE FIR _____	" _____
TIMBRO DELLA SOCIETÀ	FIRMA DEL PRESIDENTE

I documenti ed i certificati di identità che scadono in data anteriore alla fine del campionato mantengono la loro validità, ai soli fini federali, fino al 30 giugno 2008.

Questa disposizione è valida anche per i giocatori Under 17 che compiono il 16° anno di età dopo l'inizio del campionato e per i quali era ammesso come documento anche il certificato di identità o attestazione di riconoscimento.

Inoltre, salvo quanto sopra, si precisa quanto segue:

A) CAMPIONATI DI CATEGORIA SENIORES E CAMPIONATI GIOVANILI U/19 E U/17

Sono validi tutti i documenti legali di identità. Per i giocatori non italiani è valido il passaporto o altro documento emesso dalla nazione di origine che autorizzi l'entrata in Italia.

NB. Il permesso di soggiorno NON è considerato un documento d'identità.

B) ATTIVITÀ PROPAGANDA U.15

Tutti i documenti di identità e qualsiasi documento con foto (foto autenticate qualsiasi sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.) rilasciato da una pubblica amministrazione per coloro che hanno compiuto il 14° anno di età da almeno 30 giorni al momento della effettuazione della gara. Altrimenti tutti i documenti di identità e qualsiasi documento con foto (foto autenticate qualsiasi sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.) rilasciato da una pubblica amministrazione o foto autocertificata dal genitore o chi ne esercita la potestà secondo il fac-simile appendice.

C) ATTIVITÀ PROPAGANDA U.13, U.11, U.9, U.7

Tutti i documenti di identità e qualsiasi documento con foto (foto autenticate qualsiasi sia il motivo del rilascio, libretto scolastico etc.) rilasciato da una pubblica amministrazione o foto autocertificata dal genitore o chi ne esercita la potestà.

(fac-simile pubblicato sul sito federale www.federuqbv.it alla pagina modulistica federale)

4.3 ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE

Poiché le Società che abbiano partecipato per almeno 12 mesi continuativamente ad attività agonistica ufficiale potranno disporre del voto assembleare di base, si ritiene opportuno specificare che l'attività agonistica ufficiale è quella svolta dalle società affiliate ed indetta direttamente o per delega dal Consiglio Federale nei Campionati nazionali e nelle altre manifestazioni federali, iscritte nei calendari ufficiali della F.I.R.

La F.I.R. indice ed organizza tramite gli Enti ed Organi Federali la seguente attività riservata alle Società affiliate:

Campionato Nazionale di Eccellenza	assegnazione del titolo di Campione d'Italia Assoluto; retrocessione in serie A
Campionato Nazionale Serie A	assegnazione del titolo di campione d'Italia della Serie A e promozione in Eccellenza; retrocessione alla serie B
Campionato Nazionale Serie A Femminile	assegnazione del titolo di Campione d'Italia Femminile
Campionato Nazionale Serie B	Promozione alla Serie A e retrocessione alla Serie C
Campionato Nazionale Serie C	Promozione alla Serie B
Coppa Italia Femminile a 7 seniores	assegnazione Trofeo
Campionato Nazionale Juniores U/19	titolo campione di Italia Juniores;
Campionato Interregionale juniores U/19	assegnazione Trofei Interregionali
Trofeo Interregionale Juniores U/17	assegnazione Trofei Interregionali
Trofeo Interregionale Propaganda U/15	assegnazione Trofei Interregionali
Trofeo Interregionale Propaganda U/15 femminile	assegnazione Trofeo
Tornei e concentramenti Propaganda U/13, U/11, U/9	

4.4 ACQUISIZIONE DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto federale, fini dell'acquisizione del **voto assembleare** di base verrà considerata la partecipazione all'attività nella seguente misura.

Coppa Italia femminile a 7: partecipazione attività federale ufficiale nella misura stabilita dal CF

Propaganda Under 13: la stessa prevista per l'obbligatorietà

Propaganda Under 11: minimo 8 concentramenti e/o tornei distribuiti nell'arco di 6 mesi

Propaganda Under 9: minimo 5 tornei e/o concentramenti distribuiti nell'arco di 4 mesi

4.5 COMPETENZA ORGANIZZAZIONE

COMMISSIONE NAZIONALE

Campionati Nazionali:

Eccellenza - Serie A maschile e Femminile - Serie B - Serie U.19 gr. 1.

COMMISSIONE REGIONALE

Le fasi regionali e interregionali dei Campionati Nazionali Serie C e U.19 gruppo 2; Coppa Italia a 7 seniores femminile; Trofei Interregionali Giovanili U/17 e Propaganda U.15; Trofeo Interregionale Under 15 femminile; Tornei e concentramenti Propaganda U/13, U/11, U/9 e U/7.

4.6 ISCRIZIONE A CAMPIONATI E CONCENTRAMENTI

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Attività Sportiva " non sono iscritte ai campionati i soggetti affiliati richiedenti che abbiano pendenze debitorie nei confronti di altri soggetti affiliati o tesserati risultanti da lodi arbitrali definitivi o sentenze definitive oppure che abbiano pendenze debitorie nei confronti della Federazione"

Ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Regolamento Attività Sportiva, deve essere allegata alla richiesta di iscrizione ai Campionati la dichiarazione di completa disponibilità di un impianto sportivo ove disputare le gare.

A) SENIORES MASCHILE E FEMMINILE – GIOVANILE U. 19 GR. 1

SI RICORDA CHE LA SOCIETÀ CHE SI RITIRA OLTRE IL 30° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI, È PUNITA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E RIPORTATO AL PUNTO 10 SANZIONI DELLA PRESENTE CIRCOLARE INFORMATIVA. LE SANZIONI SONO APPLICATE DAL G.S. COMPETENTE SU SEGNALAZIONE DELLA C.O. ORGANIZZATRICE.

Entro il 10 luglio 2008 (farà fede la data del timbro postale) la Società deve inviare, *per posta prioritaria*, alla F.I.R. una richiesta (utilizzando il modello 5 già predisposto in triplice copia) indicando chiaramente l'attività alla quale intende partecipare e producendo una dichiarazione o autocertificazione che attesti la disponibilità del terreno di gioco indicato nel modello 5.

Entro la stessa data del 10 luglio 2008, copia del predetto modello deve essere trasmesso alla FIR a mezzo fax all'Ufficio tecnico federale.

Le domande di iscrizione ai vari campionati inviate alla F.I.R. dopo il **10 luglio 2008** potranno essere accolte o meno dal Consiglio Federale, a seconda che entro tale data il settore tecnico, abbia già predisposto la composizione dei gironi dei diversi campionati. In caso di accoglimento di queste domande, il Consiglio Federale si riserva di iscrivere le Società ritardatarie nei gironi in cui risulterà possibile l'inserimento, a prescindere dai criteri di viciniorità geografica o di merito tecnico normalmente usati.

Nel caso in cui una società che ha acquisito il diritto alla promozione opti per la non iscrizione al Campionato rinunciando espressamente al diritto acquisito,

l'ammissione al Campionato spetta alle partecipanti alla fase finale, partendo dalla migliore classificata delle non promosse individuate ai sensi dell'art. 20.6 del Regolamento Sportivo.

Nel caso in cui nessuna delle società accetti l'inserimento nel Campionato superiore, l'ammissione al Campionato spetta alla società retrocessa.

B) COPPA ITALIA "A" 7 SENIORES FEMMINILE

Il termine è fissato al **1 ottobre 2008**.

C) GIOVANILE UNDER 19 GR.2, UNDER 17 E PROPAGANDA UNDER 15 MASCHILE

SI RICORDA CHE LA SOCIETÀ CHE SI RITIRA OLTRE IL 15° GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI, È PUNITA SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E RIPORTATO AL PUNTO 10 SANZIONI DELLA PRESENTE CIRCOLARE INFORMATIVA. LE SANZIONI SONO APPLICATE DAL G.S. COMPETENTE SU SEGNALAZIONE DELLA C.O. ORGANIZZATRICE.

Entro il 10 settembre 2008 (fa fede la data del timbro postale) la Società deve inviare al Comitato regionale competente e alla F.I.R. una richiesta (utilizzando il modello 5 già predisposto in triplice copia) indicando chiaramente l'attività alla quale intende partecipare e producendo una dichiarazione o autocertificazione che attesti la disponibilità del terreno di gioco indicato nel modello 5.

Entro la stessa data del 10 settembre 2008, copia del predetto modello deve essere trasmesso alla FIR a mezzo fax all'Ufficio tecnico federale.

Inoltre è prevista la possibilità di iscriversi alla seconda fase dei Campionati interregionali U.17 e U.15; si precisa che tale partecipazione non assolverà al requisito dell'obbligatorietà.

D) PROPAGANDA UNDER 15 FEMMINILE

Il termine è fissato al **1 ottobre 2008**.

E) PROPAGANDA UNDER 13, UNDER 11, UNDER 9 E UNDER 7

Per le attività U/13 - U/11 - U/9 - U/7 il termine è fissato al **31 ottobre 2008** salvo deroghe concesse, caso per caso, dal Consiglio Federale.

Si ricorda che l'iscrizione all'attività di propaganda, se inviata dopo la domanda di affiliazione, deve essere sempre trasmessa anche alla F.I.R..

4.7 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E CONCENTRAMENTI

A) PARTECIPAZIONE DI UNA SOCIETÀ CON DUE SQUADRE ALLO STESSO CAMPIONATO

La Società può iscrivere due squadre allo stesso campionato giovanile e propaganda seguendo, alternativamente - ove sia previsto per la singola categoria-le modalità sotto indicate.

In ogni caso si ricorda che la partecipazione di due squadre laddove esista un unico girone è possibile solo con LISTE SEPARATE.

1) PARTECIPAZIONE CON LISTE SEPARATE

Campionati U.19, U.17, U.15 e attività U.13

La società che intende partecipare ai Campionati U.19, U.17, U.15, U.13 con due squadre dovrà, *al momento della richiesta, avere minimo:*

- *45 tesserati se U.19*
- *40 tesserati se U.17, U.15 e U.13*

e rispettare le norme di partecipazione emanate dal C.F. così come stabilito dall'art. 20.4 del Regolamento Sportivo.

Prima dell'inizio dell'attività relativa alla categoria la società dovrà obbligatoriamente inviare all'Ufficio del Giudice Sportivo competente, le liste separate dei giocatori già tesserati che saranno utilizzati nella squadra A e nella squadra B.

Per ogni singola fase dell'attività i giocatori così individuati potranno soltanto partecipare alle gare della squadra di loro appartenenza (A o B), pena l'applicazione delle sanzioni stabilite dal regolamento di Giustizia della FIR.

Per tutti i giocatori successivamente tesserati la Società dovrà indicare se saranno utilizzati nella squadra A e nella squadra B. L'utilizzazione di un giocatore in una delle due squadre equivale ad iscrizione dello stesso nella lista della relativa squadra.

Alle fasi finali, così come determinate dal C.F., potrà accedere solo con una delle due squadre partecipanti allo stesso Campionato e potranno essere utilizzati tutti i giocatori indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Nei Comitati Regionali in cui l'attività è disposta in due o più gironi, le due squadre appartenenti alla stessa società dovranno essere inserite in gironi diversi.

2) PARTECIPAZIONE SENZA LISTE SEPARATE**A) Campionati U.17 U.15**

Una società può partecipare **all'attività U.17 e U.15 e senza l'obbligo di liste separate** con due squadre a condizione che :

- 1) ne faccia esplicita richiesta al momento della iscrizione ai campionati;
- 2) **al momento di tale richiesta**, abbia un numero minimo di quaranta tesserati per la categoria ;
- 3) schieri inderogabilmente per ogni singola gara un numero **di** giocatori non inferiore a quindici;
- 4) sia nella possibilità di iscrivere le due squadre in gironi diversi.

B) Attività U.13

Una società può partecipare **all'attività U.13 e senza l'obbligo di liste separate** con due squadre a condizione che :

- 1) ne faccia esplicita richiesta al momento della iscrizione ai campionati;
- 2) **al momento di tale richiesta**, abbia un numero minimo di trenta tesserati per la categoria (**anche se tesserati come Società tutor**);
- 3) schieri inderogabilmente per ogni singola gara un numero **di** giocatori non inferiore a dodici.

Alle fasi finali, così come determinate dal C.F., potrà accedere solo con una delle due squadre partecipanti allo stesso Campionato e potranno essere utilizzati tutti i giocatori indipendentemente dalla lista di appartenenza. Le squadre iscritte adempiono all'obbligatorietà, perché sia sempre rispettato quanto previsto dalla condizione sub 2). Tale opzione - che si considera irrevocabile - deve essere dichiarata per iscritto, prima dell'inizio della attività, al Comitato Regionale competente e all'Ufficio Tecnico FIR.

B) REGOLAMENTO DEI CONCENTRAMENTI U.13 U.11 E U.9

1) La progettazione dei concentramenti dovrà prevedere gironi formati da almeno 3 squadre, appartenenti almeno a 3 società diverse; Qualora le squadre presenti al concentramento, per gravi motivi, dovessero essere ridotte a due il concentramento dovrà essere giocato regolarmente; per queste squadre la partecipazione al concentramento sarà ritenuta valida per l'assolvimento dell'obbligatorietà. Il numero di giocatori che scendono in campo deve essere di 12 per la categoria U.13 e di 10 per la categoria U.11.

Se una squadra si presenta in campo con un numero di giocatori minore di 12 o 10, non assolve l'obbligatorietà, la partita può essere giocata ugualmente, a parità di numero di giocatori (o con prestito o adeguandosi), ma sarà da considerarsi una partita amichevole.

I giocatori partecipanti al concentramento debbono in ogni caso giocare per il tempo previsto dal regolamento di categoria.

2) I Comitati Regionali, entro il **15 Novembre 2008**, devono presentare all'ufficio Tecnico il calendario annuale della progettazione dei concentramenti. Detto calendario dovrà prevedere un'attività distribuita omogeneamente nel periodo novembre/giugno, indicando minimo 2 date mensili, con eventuale sospensione mesi invernali.

I concentramenti dovranno essere organizzati, laddove possibile, a livello cittadino/provinciale.

I concentramenti possono svolgersi anche nei giorni feriali, soprattutto in tutte quelle realtà che riescono ad avere nel proprio circondario 4 squadre.

3) Il direttore del concentramento (arbitro) è il responsabile della regolarità dello stesso e deve provvedere alla immediata trasmissione della relativa documentazione (referto, liste gara) al GS regionale per la relativa, tempestiva omologazione .

4) Si raccomanda che l'attività regionale under 13 e under 11 termini con un torneo regionale del mini rugby organizzato dal Comitato Regionale.

4.8 TORNEI PROPAGANDA - U.15/U.13/U.11/U.9 E TORNEI GIOVANILI U.17

Le società che intendono organizzare Tornei di Propaganda, dovranno richiedere all'Ufficio Tecnico della F.I.R. e al Comitato Regionale di appartenenza, entro il 31 ottobre 2008, l'organizzazione del Torneo a livello Nazionale/Internazionale e dovranno attenersi ai seguenti parametri:

Data Torneo - La data non deve essere in concomitanza con incontri già programmati dalla Commissione Organizzatrice della F.I.R. o del Comitato Regionale di appartenenza sullo stesso impianto sul quale si intende svolgere il Torneo.

Luogo - Indicare l'impianto sul quale si intende svolgere il Torneo e specificare quanti campi e quanti spogliatoi (minimo uno per ogni quattro squadre) si ha a disposizione per le varie categorie.

Categorie ammesse - Specificare le categorie che prenderanno parte al Torneo, si ricorda che se è prevista la partecipazione di squadre straniere è obbligatorio il Nulla - Osta da parte delle Federazioni di appartenenza. E' necessario, inoltre, specificare il numero minimo e il numero massimo dei giocatori per ogni categoria.

Si ribadisce che se il numero minimo dei giocatori, presentato dalla società partecipante al Torneo, è inferiore a quanto previsto dal regolamento di gioco F.I.R. la società organizzatrice il Torneo ha la facoltà o di escludere la squadra dal Torneo o permettere alla stessa lo svolgimento alla manifestazione con giocatori "prestati"; in questo caso la società non sarà considerata partecipante al Torneo.

Lo stesso criterio deve essere rispettato per le squadre che partecipano con un numero superiore di giocatori di quello previsto dal Regolamento di gioco F.I.R.

Numero delle squadre - Per essere inseriti nell'elenco dei Tornei Nazionali il numero minimo, per ogni categoria, non deve essere inferiore a 12 squadre. Nel caso di categorie con numero inferiore a otto squadre la manifestazione sarà considerata come un concentramento.

Formula e programma Tecnico – organizzativo del Torneo - Le società organizzatrici dei Tornei devono, nella richiesta, specificare il programma tecnico (formulazione dei gironi, svolgimento delle prime fasi e delle fasi finali ecc.) ed il programma organizzativo del Torneo (contributo da parte delle società partecipanti, se è previsto il pranzo, premiazioni ecc.)

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, la segreteria dell'Ufficio Tecnico provvederà alla pubblicazione del calendario dei Tornei Nazionali nel primo Comunicato Federale utile. La partecipazione a detti Tornei sarà considerata utile ai fini dell'assegnazione del voto di base.

A conclusione della manifestazione la società organizzatrice dovrà far pervenire al Comitato Regionale di appartenenza tutti gli atti relativi al Torneo (fogli gara, cartellini segnapunti e relazione del Torneo). Il Giudice Sportivo Regionale espletterà l'omologazione del Torneo e il Comitato Regionale provvederà a comunicare l'avvenuta omologazione al Giudice Sportivo Nazionale e all'Ufficio Tecnico della F.I.R. ed, eventualmente, ai Comitati Regionali interessati per la partecipazione di società di loro pertinenza.

In considerazione dell'ufficialità di queste manifestazioni i Comitati Regionali dove si svolgono i Tornei dovranno supportare le società per quanto riguarda la designazione di un Direttore del Torneo.

4.9 ATTIVITÀ SCOLASTICA

A) PROGETTO SCUOLA

Le modalità di svolgimento dell'attività in argomento saranno indicate successivamente, con apposito comunicato.

B) SOCIETÀ TUTOR

Le società tutor rappresentano l'indispensabile raccordo tra progetto scuola (società scolastiche) e società di rugby.

C) REGOLAMENTO SOCIETÀ TUTOR

1. Gli Enti Scolastici possono stipulare accordi tecnici-sportivi con altre Società per le categorie U.9, U.11, U.13, U.15, U.17 e U.19. In forza di tali accordi la Società Sportiva assume la veste di Tutor dell'Ente Scolastico .
2. Per poter attivare questa opportunità gli enti scolastici devono comunicare al Comitato Regionale di appartenenza e alla FIR – Ufficio Tecnico – il nome e il numero di codice della società tutor e le categorie per cui è stato stipulato l'accordo tecnico-sportivo.
3. Gli atleti degli Enti Scolastici che fanno attività ufficiale in proprio partecipando a Campionati di Categoria non possono giocare nella Società Tutor.
Per tutte le altre categorie è possibile giocare anche nella Società tutor senza espletare le pratiche di trasferimento; questi tesserati sono da considerarsi a tutti gli effetti tesserati nella società Tutor.
4. A tal fine il Comitato Regionale competente, preso atto dell'accordo di cui al punto 1, emetterà un doppio cartellino dove risulterà la società tutor.
5. Non è consentito agli atleti di un Ente scolastico avere un doppio cartellino per quelle categorie svolte in proprio dall'Ente scolastico.

Tale pratica può essere espletata:

- a) all'atto dell'Affiliazione/Riaffiliazione;
- b) in un successivo momento con lettera raccomandata.

I concentramenti fatti con squadre delle società Tutor e di Enti scolastici suoi tutorati, non possono essere considerati utili per espletare l'obbligatorietà (la normativa prevede la partecipazione di almeno 3 società diverse).

Gli Enti scolastici affiliati non acquisiscono diritto al voto nelle categorie tutorate.

Gli Enti Scolastici affiliati tutorati non partecipano agli incentivi del Progetto di Base per le categorie tutorate.

Tutti gli Enti Scolastici affiliati o riconosciuti tutorati avranno tutti gli incentivi previsti dal Progetto Scuola.

Gli Enti Scolastici affiliati per le categorie non tutorate sono Società a tutti gli effetti e quindi potranno ottenere gli incentivi del progetto Scuola e Progetto di Base.

N.B.: NELLO STESSO ANNO SPORTIVO OGNI ENTE SCOLASTICO POTRÀ AVERE UNA SOLA SOCIETÀ TUTOR. NON CI SONO LIMITI PER IL NUMERO DI ENTI SCOLASTICI TUTORATI DA UNA SOCIETÀ

4.10 OBBLIGATORietà DEI CAMPIONATI

Il Consiglio Federale ha stabilito di attribuire alle società che abbiano regolarmente svolto nella stagione sportiva 2007/2008 l'attività obbligatoria, l'assegnazione di 50 biglietti di Curva per giocatori al di sotto dei 18 anni, di cui 5 per gli accompagnatori e 45 per i giocatori, per assistere ad una delle partite casalinghe del Torneo Sei Nazioni ed. 2008 o ad un test-match della Squadra Nazionale nell'autunno 2008. La partita premio sarà indicata dalla Federazione.

A) SANZIONI SPORTIVE

Allo scopo di incrementare lo sviluppo del Rugby in Italia, il C.F. ha ritenuto di evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico delle Società che non rispettano l'obbligo di partecipazione ai vari campionati e all'attività di propaganda, confermando anche per questo anno le sanzioni sportive previste dal Regolamento di Giustizia.

(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina regolamenti federali).

Le Società che non adempiono all'obbligo di partecipazione come previsto, saranno punite con la sanzione sportiva della penalizzazione **di quattro punti in classifica per ogni campionato o attività di propaganda mancante, da applicarsi, da parte del G.S. Nazionale, alla prima squadra, nella stagione sportiva successiva alla violazione.**

I punti di penalizzazione maturati dalla squadra cadetta che non si iscrive o non partecipa al Campionato nella stagione sportiva successiva, vengono applicati alla prima squadra a meno che la sanzione non venga estinta totalmente con un'oblazione pari a €.250,00 a punto da destinarsi al Fondo di solidarietà per i grandi infortuni (art. 91 R. di Giustizia).

L'ufficio del Giudice Sportivo Nazionale provvederà alla riduzione della sanzione sportiva (4 punti per ogni Campionato Obbligatorio) solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio Amministrativo dell'avvenuto pagamento.

B) OBBLIGATORIETÀ PER LA PARTECIPAZIONE E PER LA PROMOZIONE

Le squadre iscritte ai Campionati Eccellenza, serie A, serie B e serie C per assolvere all'obbligatorietà per la partecipazione e per la promozione, sono tenute allo svolgimento dell'attività prevista per i singoli Campionati.

Il C.F ha stabilito che le società che hanno squadre impegnate nelle fasi finali previste per la Serie A, B, e C per la promozione nella categoria superiore, sono ammesse a tali fasi solo se, almeno una settimana prima dell'inizio delle fasi finali, abbiano completato la prescritta attività obbligatoria.

I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a qualsiasi serie partecipino, non sono tenuti ad assolvere alla partecipazione di alcuna attività obbligatoria.

C) CRITERI DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGATORIETÀ CATEGORIE UNDER 15, UNDER 13.

Per ottemperare all'obbligatorietà dei campionati in relazione alle attività delle Categorie U.15 e U.13, il Consiglio Federale ha stabilito che:

UNDER 15

L'obbligatorietà viene assolta partecipando al campionato regionale/interregionale organizzato dai Comitati Regionali, che dovrà avere inizio nel mese di ottobre e avere termine entro il mese di maggio 2009. Il numero di squadre partecipanti dovrà essere sempre non inferiore ad 8 e dovrà essere previsto un torneo con svolgimento a gironi all'italiana (con partite di andata e ritorno). In nessun caso verrà considerata regolare l'attività svolta con meno di **14** partite anche in presenza di gironi che abbiano visto ridursi il numero delle squadre partecipanti a seguito di ritiri o esclusioni.

UNDER 13

Le società per assolvere l'obbligatorietà previsto dovranno:

- a) nei comitati che siano in grado di organizzare un numero sufficiente di concentramenti, attraverso la partecipazione ad almeno 8 di questi; è concessa facoltà ai Comitati Regionali di considerare come "concentramenti", validi ai fini dell'assolvimento della obbligatorietà delle società aventi sede nel territorio di detti Comitati Regionali, fino a un massimo di 2 tornei organizzati dalle società e autorizzati dalla F.I.R..
- b) nei comitati che non siano in grado di organizzare un numero sufficiente di concentramenti, attraverso la partecipazione ad un numero totale di 8 tra Tornei autorizzati dalla FIR, con precedenza a quelli organizzati nel territorio del Comitato Regionale di appartenenza, e concentramenti del Comitato Regionale nel numero ridotto organizzati dallo stesso.

La partecipazione a Tornei o concentramenti fuori dal proprio comitato, deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato di appartenenza.

Questa attività deve essere svolta con continuità annuale e pertanto in un periodo non inferiore a 6 mesi e partecipando ad almeno un concentramento al mese.

N.B. La Società che iscrivasi ad un Concentramento, non comunichi nel termine previsto dal C.O., la sua rinuncia alla partecipazione, è penalizzata di una partecipazione ad un concentramento.

4.11 DELEGHE PER ATTIVITÀ

Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Sportivo è consentita la delega per lo svolgimento dell'attività **Under 19, Under 17, Under 15 e Under 13** ove sussistano entrambe le seguenti condizioni:

1. che la Società delegante e la Società delegata - con eccezione per gli Enti Scolastici - siano legate da vincolo statutario o abbiano svolto l'attività in delega per comprovati legami di affinità e continuità di collaborazione sportiva nelle tre stagioni precedenti;
2. la Società delegante deve aver sede nello stesso comune o comuni limitrofi della Società delegata (per casi particolari il Consiglio Federale può concedere deroghe dietro motivata richiesta e comprovati motivi);
oppure
3. la società delegante abbia delocalizzato, con l'autorizzazione del C.F., l'attività seniores in favore della quale è svolta l'attività delegata nel luogo ove ha sede la società delegata.

In nessun caso:

- una società può delegare attività ad altra società seniores;
- una società può essere delegata da più Società, salvo il caso di progetti territoriali di collaborazione sportiva con carattere di continuità risultante da accordo scritto di durata pluriennale autorizzati dal C.F.

Le Società deleganti devono far pervenire alla F.I.R., al momento dell'iscrizione ai Campionati svolti direttamente, inderogabilmente entro il termine del 30 settembre 2008 per le categorie Under 19, Under 17 e Under 15 ed entro il 31.10.2008 per le categorie Under 13 la dichiarazione dei Presidenti delle Società o della Società delegante e dell'Ente scolastico delegato, dal quale risulti l'accordo di delega e la categoria/e cui si riferisce **utilizzando esclusivamente il FAC-SIMILE federale.**

(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)

Qualora la Società delegante decidesse di partecipare con proprie squadre all'attività precedentemente delegata ad altra Società, è tenuta - ai fini dell'adempimento dell'attività obbligatoria - a comunicare tempestivamente la REVOCA della delega. Le attività compiute dalla Società delegata e quella delegante non sono cumulabili tra di loro.

L'ELENCO DELLE SOCIETÀ CUI È STATA CONCESSA LA DELEGA SARÀ PUBBLICATO NEL PRIMO COMUNICATO FEDERALE SUCCESSIVO AI TERMINI DI ISCRIZIONE ALLE DIVERSE ATTIVITÀ.

5.TUTELA SANITARIA

5. TUTELA SANITARIA

5.1 IDONEITÀ FISICO – SPORTIVA

(Regolamento sanitario art. 7)

Le Società sono tenute all'osservanza del Regolamento Sanitario Federale per quanto attiene l'accertamento dell'idoneità fisico-sportiva.

(Regolamento pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina regolamenti federali)

Ai fini e per gli effetti del D.M. 18.2.1982 sono da considerare agonisti gli atleti dai 12 ai 42 anni.

La pratica dell'attività rugbystica termina al compimento del 42° anno di età, con possibilità di concludere la stagione sportiva in corso.

Il certificato di idoneità agonistica e il certificato di buona salute, che ha validità annuale dalla data del rilascio, ed il certificato dell'avvenuta vaccinazione anti-tetanica, vanno conservati agli atti della Società. In caso di trasferimento del giocatore essi vanno consegnati insieme al nulla-osta alla nuova Società. Il Presidente della Società che riceve il giocatore deve accertarsi della validità del certificato di idoneità di cui diventa responsabile a tutti gli effetti.

Il Presidente di una Società, apponendo la propria firma sul tabulato o sui modelli di nuovo tesseramento, si assume ogni responsabilità circa il rispetto delle disposizioni sopraindicate.

5.2 TRAUMA COMMOTIVO

La F.I.R. recepisce quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento dell'I.R.B. in merito al giocatore che vada incontro a traumi commotivi.

In presenza di trauma al giocatore che presenti uno o più dei seguenti sintomi: perdita della memoria, perdita di coscienza, stato confusionale e/o disorientamento temporo-spaziale, vertigini o instabilità, vomito, diplopia, **l'arbitro dovrà:**

1. su richiesta del medico di campo, oppure a suo insindacabile giudizio, far allontanare dal campo l'infortunato che dovrà essere trasferito ad un centro Ospedaliero per gli accertamenti del caso;
2. inoltre, al termine della gara, informare l'accompagnatore della squadra su quanto riporterà nel referto, relativamente agli infortuni da trauma commotivo ad un suo giocatore.

La società in presenza di trauma commotivo ad un suo giocatore, dovrà il primo giorno lavorativo dopo l'incontro, comunicare a mezzo telegramma o via fax all'Ufficio del Giudice Sportivo competente all'omologazione della gara, le generalità dell'infortunato, del medico che ha riscontrato il trauma e dell'accompagnatore della squadra.

Il giocatore che abbia subito un trauma commotivo sarà sospeso dal medico federale dall'attività per almeno tre settimane (non dovrà pertanto prendere parte né ad allenamenti né a gare).

Il giocatore potrà essere riammesso all'attività solamente dopo tale termine e dopo essersi sottoposto ad un controllo clinico-neurologico appropriato che ne abbia attestato la guarigione.

Il medico federale revocherà il provvedimento di sospensione solamente dopo la decorrenza di almeno tre settimane e dopo aver ricevuto via fax copia del certificato di guarigione.

PROTOCOLLO TRAUMI CRANICI COMMOTIVI

Sentite le esigenze dei Comitati Regionali di istituire un protocollo di condotta per la gestione dei traumi cranici commotivi che si verificano durante l'attività regionale, il Medico Federale e la Commissione Medica Federale nella sua unanimità hanno stabilito le seguenti procedure che dovranno essere adottate dai Comitati Regionali al fine di addivenire ad una documentazione completa, semplificando e snellendo i tempi lavorativi:

Per le Società per le gare dei Campionati Regionali - far pervenire entro le 24 ore successive all'infortunio al Comitato Regionale di competenza la segnalazione dell'infortunio con allegato, nel caso in cui l'atleta traumatizzato sia stato portato in ospedale, il certificato di pronto soccorso e/o qualsiasi altro tipo di accertamento clinico effettuato dall'atleta successivamente all'incontro. E' necessario, inoltre, che le relazioni cliniche dei medici di campo siano le più dettagliate possibili sulle condizioni degli atleti infortunati e sulla sintomatologia verificatasi al momento del trauma.

Per i Comitati Regionali – nel caso in cui la documentazione sanitaria sia incompleta richiedere direttamente le certificazioni mancanti alle Società (e/o ai medici di campo), quindi inoltrare il tutto **solo ed esclusivamente** dopo aver completato la raccolta della documentazione necessaria, al Medico Federale preferibilmente via e-mail all'indirizzo: medicofederale@federugby.it o, in alternativa, a mezzo fax al **numero 06.89280164**. Lo stesso, valutata la documentazione inviata, predisporrà l'eventuale sospensione cautelativa dell'atleta dall'attività sportiva.

Per gli atleti sospesi cautelativamente per trauma cranico commotivo dal Medico Federale è stato predisposto un programma informatico dell'AS 400 che prevede la registrazione delle sospensioni cautelative. Ogni Comitato Regionale, dopo aver ricevuto informativa dall'Ufficio di segreteria della Commissione Medica Federale, deve inserire i dati relativi agli atleti sospesi, in modo che dal sistema informatico venga effettuato automaticamente il controllo sulle presenze.

5.3 SOSTITUZIONE TEMPORANEA

(IRB regola n. 3 .10 comma A)

Per ferita sanguinante. Quando un giocatore lascia l'area di gioco per far controllare una ferita sanguinante, oppure per farsi medicare una ferita aperta, può essere rimpiazzato temporaneamente.

Se il giocatore che è stato rimpiazzato temporaneamente non rientra nel campo di gioco entro 15 minuti (di tempo effettivo) dopo aver lasciato l'area di gioco, il rimpiazzo diventa definitivo ed il giocatore rimpiazzato non può rientrare in campo di gioco.

5.4 NORME SPORTIVE ANTI - DOPING

(pubblicato sul sito www.coni.it nell'area riservata all'Antidoping.)

Le Norme Sportive Antidoping italiane, adottate dal C.O.N.I. – N.A.D.O. quali uniche regole antidoping nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano, analogamente ai regolamenti di gara, sono norme che concorrono a disciplinare le situazioni in cui si svolge l'attività sportiva. Gli affiliati, i tesserati, ivi compresi gli Atleti Minori, con la sottoscrizione del tesseramento e del consenso informato, per questi ultimi da parte dell'esercente la potestà genitoriale, accettano queste Norme per partecipare all'attività sportiva.

In ottemperanza alle normative internazionali sull'anti-doping, la F.I.R. ha recepito totalmente le disposizioni emanate in materia dal CONI, **a cui le società dovranno attenersi**, ed intensificherà nella Stagione sportiva 2008/2009 i controlli sui tesserati.

PROTOCOLLO DI CONDOTTA

Il C.F. intende sensibilizzare l'attenzione delle Società affiliate sul rischio dall'assunzione indiscriminata di sostanze farmacologiche.

Si può infatti verificare il caso che tesserati giocatori siano nella necessità di doversi sottoporre a terapia farmacologica, ricorrendo talvolta all'autoprescrizione, assumendo farmaci di cui non si valuta o non si conosce il principio attivo, sottoponendosi al rischio di assumere, anche inconsapevolmente, sostanze vietate.

Al riguardo, al fine di evitare che tesserati giocatori assumano inconsapevolmente, farmaci di cui non si conosce il principio attivo, si richiama l'attenzione di tutti a verificarne la tossicità .

(elenco [Liste sostanze proibite](#) pubblicato sul sito www.coni.it nell'area riservata all'antidoping – The 2008 prohibited list)

Al fine di tutelare l'integrità psico-fisica dei tesserati giocatori, di salvaguardare la loro integrità morale unitamente a quella delle Società, nonché di dettare norme di comportamento uniformi, la F.I.R. -

raccomandando la massima vigilanza - ha inteso emanare il seguente **protocollo di condotta** :

1. al momento del tesseramento o del rinnovo del tesseramento, la Società è tenuta a richiedere ed il giocatore a rilasciare una autocertificazione secondo il modello [pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale](http://www.federugby.it), attestante l'eventuale assunzione di sostanze negli ultimi due mesi. Tale autocertificazione dovrà essere conservata - a cura del Presidente della Società - agli atti della Società, unitamente alla certificazione di idoneità e alla scheda di vaccinazione antitetanica;
2. devono essere inoltre tempestivamente comunicate dal giocatore alla Società, nel corso della Stagione Sportiva - con autocertificazione o con certificato medico, ogni assunzione di farmaco a scopo terapeutico. Tale documentazione a cura del Presidente della Società dovrà essere conservata agli atti della Società;
3. per gli atleti che con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata o il ricorso ad un metodo proibito devono attenersi a quanto disposto nel [Disciplinare per l'esenzione a fini terapeutici](#) qui di seguito riportato.
4. nel caso di controllo anti-doping, il medico della Società è in ogni caso, tenuto a dichiarare preventivamente - anche a mezzo di certificazione prodotta dal Dirigente accompagnatore - alla Autorità deputata al controllo se il tesserato sorteggiato per il controllo anti-doping ha assunto farmaci sottoposti a restrizione d'uso. In ogni caso dovrà essere fatta preventiva dichiarazione alla Autorità deputata al controllo, delle comunicazioni precedentemente notificate all'Ufficio del Medico Federale (vedi punto 3).
5. contestualmente all'invio della documentazione relativa al tesseramento o al suo rinnovo, la società deve inviare la dichiarazione firmata dal tesserato di presa visione ed accettazione dell'informativa e delle normative statuali sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della "partecipazione all'attività sportiva" (mod 3/08)

N.B. IL MEDICO FEDERALE È A DISPOSIZIONE DEI MEDICI SOCIALI O DI CHIUNQUE SIA INTERESSATO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI CONDOTTA.

DISCIPLINARE PER L'ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI

Ai sensi dell'art. 4.4 del Codice Mondiale Antidoping WADA, il CONI deve garantire, per tutti gli atleti che non siano di livello internazionale, l'applicazione di una procedura specifica attraverso la quale gli atleti con patologie mediche documentate che necessitano l'uso di una sostanza vietata

o il ricorso ad un metodo proibito possano richiedere l'esenzione a fini terapeutici.

Le richieste di esenzioni ai fini terapeutici devono essere presentate al CONI tramite l'ufficio Anti-doping della FIR attenendosi al "**Disciplinare concernente l'organizzazione e funzionamento del Comitato per l'Esenzione ai fini terapeutici (C.E.F.T.) e l'uso terapeutico di sostanze e metodi proibiti**" contenute nel documento "Norme sportive antidoping" a pag. 58 e a quanto previsto dal "**Dispositivo Attuativo RTP & Whereabouts**".

I regolamenti e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito del CONI www.coni.it nell'area riservata all'Antidoping.

A chiarimento delle normative sopra riportate, il Settore Antidoping Federale emanerà una apposita circolare a tutte le società partecipanti ai Campionati.

5.5 ASSICURAZIONE

(la modulistica è pubblicata sul sito federale)

La Federazione ha stipulato una convenzione infortuni con la REALE MUTUA ASSICURAZIONI (fornitore ufficiale della FIR) con i seguenti capitali e garanzie:

Caso di morte	€ 50.000,00 per persona
Invalità permanente	€ 50.000,00 per persona
Indennità da ricovero	€ 25,00 per persona per pernottamento

La polizza assicurativa, la modulistica e le istruzioni relative alla denuncia e chiusura infortunio, sono visionabili e scaricabili dal sito federale:

www.federugby.it/tutelasanitaria

6. REGOLAMENTO CAMPI DI GIOCO

6. REGOLAMENTO CAMPI DI GIOCO

Ai sensi art. 4 del Regolamento sportivo, le Società per svolgere attività agonistica devono disporre di un impianto sportivo ove disputare le gare con servizi convenientemente attrezzati e regolarmente omologato dalla Commissione Tecnica Federale, se conforme a quanto prescritto dal Regolamento di Gioco dell' I.R.B.

Per ottenere l'omologazione, le Società devono far pervenire all'ufficio tecnico federale l'apposita scheda sottoscritta dal Presidente che garantisce la rispondenza dei dati alla realtà.

DELIMITAZIONE

Il Consiglio Federale recependo l'art. 6 del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Ministero dell'interno del 18 marzo 1996 che prescrive che "lo spazio riservato agli spettatori deve essere delimitato rispetto a quello della attività sportiva; tale delimitazione deve essere conforme alle disposizioni del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni Sportive Nazionali " **stabilendo tale delimitazione nella misura minima di un metro di altezza**".

1 SUPERFICIE DEL RECINTO DI GIOCO

- a) **Requisito.** La superficie deve essere sempre, in ogni caso, sicura per la disputa del gioco.
- b) **Tipo di superficie.** La superficie del terreno di gioco dovrebbe essere in erba, ma può anche essere di sabbia, terra battuta o erba artificiale. La gara può essere disputata sulla neve a condizione che la neve e la superficie sottostante non siano pericolose per giocare. La superficie non deve essere permanentemente dura, come asfalto o cemento.
- c) Nel caso di superficie in erba artificiale, essa dovrebbe essere conforme alle specifiche IRB (Normativa 22).

2 DIMENSIONI RICHIESTE PER IL RECINTO DI GIOCO

- a) **Dimensioni.** Il campo di gioco non deve eccedere i 100 metri in lunghezza ed i 70 metri in larghezza (è tollerata una differenza del 3% in meno). Ciascuna area di meta non deve eccedere i 22 metri in lunghezza (min. 10 mt.) ed i 70 metri in larghezza.
- b) La lunghezza e la larghezza dell'area di gioco devono essere il più possibile vicine alle dimensioni indicate.
- c) La distanza tra la linea di meta e la linea di pallone morto dovrebbe essere non inferiore a 10 metri, dove possibile.
- d) Assenza di ostacoli fissi a meno di mt. 5 (per i nuovi campi obbligatorio) laddove possibile, comunque non meno di mt 3. dalle linee laterali e da quelle di pallone morto.

Le società che hanno ottenuto il rilascio dell'omologazione in deroga alle normative vigenti, hanno l'obbligo, inderogabilmente, entro i 12

mesi successivi, di apportare le necessarie modifiche per adeguarsi ai requisiti previsti per il Campionato di appartenenza.

A) Incontri Internazionali

Per richiedere assegnazioni di partite internazionali, il campo dovrà avere le dimensioni indicate dal regolamento internazionale e le caratteristiche di quelli per la Serie "Eccellenza" e "A" con i seguenti maggiori requisiti:

- tribune contrapposte con almeno 5000 posti a sedere di cui almeno la metà coperti;
- tribuna stampa con capienza di almeno 20 posti;
- sala stampa;
- possibilità di esporre pubblicità ai bordi del terreno di gioco;
- impianto di illuminazione da 1000 Lux sul piano verticale con punti luce a non meno di mt. 30 dal suolo;
- spogliatoi di mq. 40 min. cadauno;
- pronto soccorso per atleti dotato di macchina per ghiaccio;
- pronto soccorso per il pubblico;
- tabellone segnapunti e impianto di diffusione sonora;
- postazione radio e televisione dotate di presa di energia elettrica.

B) Campionati di Serie Eccellenza, serie A, serie B, serie C

Vedi campionati di competenza, **ad eccezione della Serie A Femminile cui si prescrivono le stesse caratteristiche della serie C Maschile.**

C) Campionato Nazionale Serie Giovanile G.1

Campo di gioco con le stesse caratteristiche come serie A o B;

D) Campionato Nazionale Serie Giovanile G.2

- Disponibilità per l'U.19 la mattina della domenica. Per i campionati U.17 e U.15 secondo programma e calendario dei C.R.;
- dimensioni:
lunghezza: mt. min. 90 max 100 (da porta a porta);
larghezza: mt. min. 60 max 70 (da linea laterale a linea laterale);
area di meta: mt. min. 5 max 22 cadauna;
- terreno-tappeto possibilmente erboso, comunque non duro e pericoloso;
- assenza di ostacoli fissi a meno di mt. 5 (per i nuovi campi obbligatorio) laddove possibile, comunque non meno di 3 mt. dalle linee laterali e da quelle di pallone morto;
- panchine: 2 coperte o scoperte;
- recinzione a norma della legge di P.S.;
- pali porte: alt. min. mt. 6 con rivestimento protettivo alla base per una alt. min. mt. 2;
- telefono;
- barella trasporto infermi.

E) Attività di propaganda

- Dimensioni:
lunghezza: mt. min. 86 max 100 (da porta a porta);
larghezza: mt. min. 56 max 70 (da linea laterale a linea laterale);
area di meta: mt. min. 5 max 22 cadauna;
- terreno-tappeto possibilmente erboso, comunque non duro e pericoloso;
- assenza di ostacoli fissi a meno di mt. 5 (per i nuovi campi obbligatorio) laddove possibile, comunque non meno di 3 mt. dalle linee laterali e da quelle di pallone morto;
- pali porte: alt. min. mt. 6 con rivestimento protettivo alla base per una alt. min. mt. 2;
- barella trasporto infermi.

7. ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE

7. ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE

Il Regolamento Attività Sportiva indica come "Attività Agonistica non Ufficiale", tutte le gare non comprese tra quelle indette dal Consiglio Federale ed organizzate da altri Enti od Organi su incarico dello stesso.

Lo svolgimento di questa attività è subordinato a quello dell'Attività Agonistica Ufficiale.

7.1 ATTIVITÀ INTERNAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI

A) GARE O TOUR DI SQUADRE ITALIANE ALL'ESTERO

La Società deve fare richiesta scritta di partecipazione, all'Ufficio Tecnico almeno 20 giorni prima della gara o del tour con la specificazione di:

- a) data della partenza e del rientro;
- b) data e luogo dell'incontro/i;
- c) livello dell'incontro/i (Seniores - ecc.);
- d) dichiarazione del Presidente della società di essere a conoscenza delle norme emanate in materia dall'I.R.B.

A norma delle disposizioni emanate dall'International Rugby Board in proposito la F.I.R., esaminata la richiesta e concessa l'autorizzazione, provvederà ad inviare alla Federazione Straniera interessata e alla Società richiedente, il nulla-osta alla manifestazione.

B) GARE O TORNEI CON SVOLGIMENTO IN ITALIA E PARTECIPAZIONE DI CLUB STRANIERI

La Società italiana che organizza l'incontro o il torneo cui partecipa una squadra straniera deve farne richiesta all'Ufficio Tecnico almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della gara, specificando:

- a) data e luogo dell'incontro o del torneo;
- b) denominazione esatta del/dei Club Straniero/i;
- c) livello dell'incontro (Seniores - Under 20 ecc.);
- d) copia del nulla-osta rilasciato dalla Federazione straniera di appartenenza del Club;
- e) dichiarazione del Presidente della società di essere a conoscenza delle norme emanate in materia dall'I.R.B.

C) PARTECIPAZIONE A GARE NON UFFICIALI IN ITALIA DI SINGOLI GIOCATORI TESSERATI PER FEDERAZIONI STRANIERE

Se una Società italiana vuole utilizzare in tali incontri un giocatore tesserato per una Federazione Straniera, dovrà richiedere all'Ufficio Tecnico della F.I.R., almeno 20 giorni prima della gara, di inoltrare alla Union di appartenenza dell'invitato la domanda di nulla-osta. Nella richiesta di nulla-osta la Società dovrà specificare di essere a conoscenza e di accettare la regolamentazione dell'International Rugby Board. Il giocatore extracomunitario dovrà portare con sé copia del concesso nulla-osta. In ogni caso, sia esso tramite la Società Italiana organizzatrice che attraverso la Federazione di appartenenza del giocatore invitato, la F.I.R. dovrà ricevere il nulla-osta prima della data dell'incontro.

PARTECIPAZIONE A GARE ALL'ESTERO CON UN CLUB STRANIERO DI GIOCATORE ITALIANO TESSERATO PER UNA SOCIETÀ ITALIANA

Il giocatore invitato da un Club Straniero per la partecipazione ad una gara all'estero, dovrà richiedere alla F.I.R. il nulla-osta, allegando alla domanda copia dell'invito ricevuto e l'autorizzazione della propria Società (da compilare sui facsimili dell'IRB in lingua inglese).

7.2 ATTIVITÀ NAZIONALE DI CLUB O DI SELEZIONI REGIONALI

GARE AMICHEVOLI

Come disposto dall'art. 32 punto 1 lett.b del Regolamento Sportivo, la Società che intende disputare gare o tornei amichevoli cui partecipano solo squadre italiane, dovrà inviare la richiesta di autorizzazione al C.R. competente territorialmente almeno 5 giorni prima della effettuazione della gara, allo scopo di consentire la designazione di un direttore di gara.

Disposizioni per lo Svolgimento della Gara

Si ricorda che le disposizioni per la disputa di gare amichevoli sono le stesse previste per le gare dei campionati ufficiali, e pertanto:

- a) i giocatori che partecipano devono essere regolarmente tesserati alla data della gara (art. 7 punto 1 lett.f Reg. Sportivo);
- b) la Società deve disporre di un medico (art. 7 punto 1 lett.d Reg. Sportivo);
- c) l'accompagnatore deve presentare regolarmente l'elenco giocatori all'arbitro designato insieme alle tessere ed ai documenti dei partecipanti (art. 8 punto 1 lett.a Reg. Sportivo).

Utilizzo di Giocatori di altra Società

La Società che intende utilizzare in una gara amichevole un giocatore, sia esso italiano o extracomunitario ma tesserato per altra Società, dovrà ottenere dalla stessa una specifica autorizzazione e la consegna della tessera per la presentazione all'arbitro .

7.3 ATTIVITÀ OLD

La Federazione Italiana Rugby, riconosce l'attività "OLD" (o VETERANS) come attività non agonistica svolta da squadre di giocatori che hanno compiuto il 35° anno di età.

Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente riconosciuto: "Divertimento, Amicizia, Fraternità"(Fun, Friendship, Fraternity) .

L'attività "OLD" è svolta da Squadre, all'interno di Società che svolgono attività federale o Società appositamente costituite. L'attività "OLD", in quanto attività non agonistica e puramente amatoriale, non dà diritto a voto.

Disposizioni per lo Svolgimento della Gara

La Società che intende disputare gare o tornei amichevoli dovrà inviare la richiesta di autorizzazione al C.R. competente territorialmente almeno 5 giorni prima della effettuazione della gara, allo scopo di consentire la designazione di un direttore di gara.

8. PREMIAZIONI

8. PREMIAZIONI

CAMPIONATO ECCELLENZA

1^a classificata: 1 Coppa FIR Campione d'Italia Assoluto e 30 Medaglie dorate
2^a classificata: 1 Coppa FIR e 30 Medaglie argentate

CAMPIONATO SERIE A

1^a classificata: 1 Coppa FIR Campione d'Italia di Serie A e 30 medaglie dorate
2^a classificata: 1 Coppa FIR e 30 Medaglie argentate

CAMPIONATO SERIE A FEMMINILE

1^a classificata: 1 Coppa FIR Campione d'Italia; 30 Medaglie dorate
2^a classificata: 1 Coppa FIR; 30 Medaglie argentate

COPPA ITALIA FEMMINILE A 7 SENIORES

1^a classificata: 1 Coppa FIR; 15 Medaglie dorate
2^a classificata: 1 Coppa FIR; 15 Medaglie argentate

CAMPIONATO SERIE B

Promosse in serie A: 1 Coppa FIR; 30 Medaglie dorate

CAMPIONATO SERIE C

Promosse in serie B: 1 Coppa FIR; 30 Medaglie dorate

CAMPIONATO U.19

1^a classificata: 1 Coppa FIR Campione d'Italia; 30 medaglie dorate
2^a classificata: 1 Coppa FIR; 30 medaglie argentate

TROFEI INTERREGIONALI UNDER 17

Vincente girone Nord Ovest	Trofeo delle Alpi
Vincente girone Nord Est	Trofeo della Serenissima
Vincente girone Centro Nord	Trofeo degli Appennini
Vincente girone Centro Sud	Trofeo dei Tre Mari
1 ^a classificata Coppa dei quattro Trofei	Coppa FIR

TROFEI INTERREGIONALI UNDER 15

Vincente girone Nord Ovest	Trofeo delle Alpi
Vincente girone Nord Est	Trofeo della Serenissima
Vincente girone Centro Nord	Trofeo degli Appennini
Vincente girone Centro Sud	Trofeo dei Tre Mari
1 ^a classificata Coppa dei quattro Trofei	Coppa FIR

TROFEO INTERREGIONALE U.15 FEMMINILE

1^a classificata: 1 Coppa F.I.R.; 20 Medaglie dorate
2^a classificata: 1 Coppa F.I.R.; 20 Medaglie argentate

9. TASSE FEDERALI

9. TASSE FEDERALI

Il C.F. ha stabilito di sollevare le Società di serie Eccellenza, A, B, C , giovanili e propaganda da qualunque tassa federale diversa da quella di affiliazione e riaffiliazione.

Pertanto le società di serie Eccellenza, A, B, C, Giovanili e Propaganda sono tenute, per la s.s. 2008/09, solo al pagamento della tassa affiliazione prevista al punto 9.1 con esclusione, quindi, delle tasse di iscrizione al campionato, di tesseramento, di trasferimento e tasse gara.

9.1 AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

La tassa di affiliazione/riaffiliazione attribuisce ai soggetti affiliati i diritti di cui all'art. 6 dello Statuto Federale. Il C.F. ha stabilito di fissare in € 50,00 la tassa che i soggetti affiliati devono versare alla F.I.R. unitamente ai documenti richiesti ai punti 1.2 e 1.3 della presente Circolare.

9.2 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TASSE GARE

Vedi campionati di competenza.

9.3 TASSE TESSERAMENTO

A causa dei continui smarrimenti di assegni si conferma che anche per la stagione 2008/2009 non sarà accettata alcuna altra forma di pagamento se non a mezzo conto corrente postale n° 69974004 a favore della Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00194 ROMA.

Società: Per venire incontro alle esigenze finanziarie da più parti manifestate e per agevolare lo sviluppo del rugby propagandistico e giovanile, il C.F., ha confermato l'abolizione della tassa per le categorie Under 17, 15, 13, 11, nonché **l'abolizione delle tasse di tesseramento** e trasferimento per la categoria Seniores (Eccellenza A, B e C) e Giovanile U.19.

Superclub: Dirigenti/Personale € 40,00

Duplicati : Abolita

Mandatari: Per l'iscrizione al registro dei mandatari, compreso il rilascio di un tesserino di riconoscimento, è previsto il pagamento, per ogni stagione sportiva, della tassa di € 100,00.

9.4 TASSE RECLAMO

Si ricorda che le tasse per le impugnative vanno inviate insieme ai reclami e possono essere versate a mezzo assegno bancario intestato alla F.I.R. o a **mezzo conto corrente postale n° 69974004 a favore della Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italico - 00194 ROMA.**

Il Consiglio Federale ha stabilito i seguenti importi per le impugnative:

1. Ricorso Giudice sportivo:	€ 150,00
2. Ricorso Commissione giudicante federale	€ 150,00
3. Ricorso Commissione di appello federale	€ 250,00
4. Ricorso al Consiglio Federale:	€ 300,00
5. Ricorso alla Corte Federale di Prima Istanza:	€ 300,00
6. Ricorso alla Corte Federale di Appello:	€ 450,00

9.5 CONTRIBUTO FUNZIONALE

Il Consiglio Federale ha stabilito i seguenti importi:

1. Ricorso Collegio Arbitrale:	€ 150,00
2. Ricorso Commissione paritetica :	€ 250,00

10. SANZIONI PECUNIARIE

10. SANZIONI PECUNIARIE

A) RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO E MANIFESTAZIONE FEDERALE

L'art. 28/1 lett. f) del Regolamento di Giustizia prevede che la società dichiarata rinunciataria a più di due gare nel medesimo campionato o manifestazione federale, ovvero si ritiri dagli stessi oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione ai Campionati, sia punita con le sanzioni dell'esclusione dal campionato federale o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria secondo il seguente schema:

Seniores	Vedi campionati
Under 19 Under 17 Under 15	€ 250,00
Under 13	€ 100,00

B) RINUNCE A GARA (ART. 28 /1 LETT.E) REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Il Consiglio Federale in base a quanto disposto dal Regolamento di Giustizia, ha stabilito che per ogni rinuncia il G.S. dovrà applicare la sanzione pecuniaria di :

Campionati Seniores	Vedi campionati
Campionato Giovanile Under 19 G.2	€ 150,00 e l'eventuale rimborso delle spese arbitrali
Campionato Giovanile Under 17	€ 50,00 e l'eventuale rimborso delle spese arbitrali
Attività Propaganda Under 15	€ 50,00 e l'eventuale rimborso delle spese arbitrali
Attività Propaganda Under 13, 11 e 9	nulla
Coppa Italia femminile	€ 75,00 e l'eventuale rimborso delle spese arbitrali

Le società rinunciatarie dovranno inoltre:

- nel caso di rinunce a gare da e per la Sardegna, inviare alla F.I.R. la somma di € 2.500,00 a titolo di mancata partecipazione alla gara;
- nel caso di rinuncia a gara in trasferta, la società della categoria U.20 deve inviare alla F.I.R. i seguenti importi: - da 0 a 300 Km A/R = ammenda di € 300,00; trasferta oltre i 300 Km A/R = €0,77 per ogni chilometro che supera i 300 oltre l'ammenda base.
- In caso di rinuncia a gara del campionato U.17 l'ammenda è stabilita nella misura di € 300 a prescindere dalla distanza chilometrica;
- nel caso di rinuncia a gara in casa, la società rinunciataria dovrà corrispondere alla F.I.R. le somme come sopra stabilito ai punti a), b) e c), che verranno versate all'altra società solo nel caso che questa abbia effettuato la trasferta.

C) PARTECIPAZIONE A GARE CON GIOCATORI NON IN REGOLA (ART. 28 /1 LETT. E)

In applicazione al Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo competente irrognerà la sanzione pecuniaria, da € 100 a € 2.500.

11. ARBITRI

11. ARBITRI

Al fine di promuovere l'esercizio dell'attività arbitrale, il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio del CNAr, potrà attribuire a tesserati giocatori di età non inferiore agli anni 16, la funzione arbitrale limitata alla categoria propaganda e juniores, purché gli stessi si trovino, rispetto ai soggetti affiliati interessati, in posizione di terzietà.

Tali tesserati, nelle funzioni di che sopra, sono denominati "aspiranti arbitri" e la loro abilitazione si effettua mediante domanda al CNAr, corredata da foto e copia di certificato di idoneità fisica all'attività agonistica.

11.1 PRIMO TESSERAMENTO

ALLIEVI/EFFETTIVI

Coloro che sono stati qualificati arbitri possono richiedere il tesseramento inviando al Comitato Nazionale Arbitri tramite il proprio Coordinatore Regionale:

- domanda di tesseramento (mod. 12);
- autocertificazione attestante eventuali condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti;
- certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica;
- taxa di tesseramento.

ASPIRANTI

Ai giocatori maggiori di anni 16 e minori di anni 23 possono essere attribuite le funzioni di arbitro nella Categoria Propaganda e Juniores con la denominazione "aspiranti arbitri".

Ai fini dell'attribuzione della funzione di "aspirante arbitro", è necessario presentare domanda al C.N.Ar presentando:

- 1) il mod. 12;
- 2) certificato idoneità fisica per attività agonistica;
- 3) consenso al trattamento dei dati personali.

In via sperimentale il Consiglio Federale, su proposta del C.N.Ar., potrà autorizzare i tesserati FIR, che abbiano frequentato e superato con profitto i corsi arbitrali, ad arbitrare i settori giovanili e propaganda e giudici di linea. Tali tesserati potranno svolgere le funzioni di cui sopra solo in condizioni di terzietà.

11.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO

L'arbitro deve rinnovare entro il 31 luglio 2008 il suo tesseramento, inviando al Coordinatore Regionale Arbitri, all'inizio dell'anno sportivo, la seguente documentazione:

- domanda di tesseramento mod. 12 debitamente compilata e sottoscritta;
- certificato di idoneità fisica per attività sportiva agonistica;
- copia della ricevuta del pagamento (effettuato a mezzo di c.c. postale n° 69974004 a favore della F.I.R. - Stadio Olimpico - Curva Nord - 00194 Roma) della tassa di tesseramento.

Il Coordinatore Regionale Arbitri, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti per il tesseramento, invierà la pratica alla F.I.R. per il rilascio della tessera.

N.B.: IL TESSERAMENTO È UNA CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ESSERE AMMESSI AI CORSI DI AGGIORNAMENTO E PER LA DESIGNAZIONE A DIRIGERE GARE.

11.3 TASSE TESSERAMENTO

Il C.F. per la stagione 2008/2009 ha previsto per il nuovo tesseramento e per il rinnovo i seguenti importi:

Aspiranti Arbitri	gratuito
Allievi Arbitri:	€ 10,00
Arbitri effettivi:	€ 15,00
Arbitri fuori ruolo:	€ 15,00

RECAPITO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) FEDERALE

Tenuto conto che dal mese di maggio 2005 tutti i tesserati arbitri sono stati dotati di un indirizzo di posta elettronica all'interno del sito federale www.federugby.it si sottolinea che tale indirizzo è considerato recapito e-mail federale. Pertanto tutte le comunicazioni, che si potranno effettuare con tale modalità, saranno inviate all'indirizzo assegnato.

12. TECNICI

12. TECNICI

Ai sensi del Regolamento Organico, nessuno può svolgere l'attività di allenatore senza averne conseguito la relativa abilitazione così come di seguito riportato:

1° livello: categoria propaganda e giovanile (fino a U.19 G.2), nonché le squadre di serie C e quelle femminili di qualunque categoria;

2° livello: oltre alla categoria propaganda e giovanile (fino a U.19 G.1 compresa), squadre di serie B;

3° livello: squadre di qualsiasi categoria e squadre nazionali.

Brevetto federale (4° livello): squadre di qualsiasi categoria e squadre nazionali.

E' fatto divieto di partecipare a corsi di qualificazione a livelli successivi nella stessa stagione sportiva e nello stesso anno solare.

Per mantenere la qualifica di allenatore è obbligatorio frequentare, nelle 2 stagioni sportive successive, ad almeno un corso di aggiornamento federale del livello di appartenenza.

PREPARATORI ATLETICI

Sono preparatori atletici quei tesserati che hanno conseguito la qualifica mediante la frequenza e l'idoneità a specifici corsi organizzati dalla FIR

12.1 PRIMO TESSERAMENTO

ALLENATORI

Il tesseramento, che si verifica unicamente con il rilascio della tessera, è condizione indispensabile per l'ammissione al recinto di gioco.

Le società dovranno obbligatoriamente indicare un tesserato allenatore nella lista dei giocatori da presentare all'arbitro abilitato per la relativa categoria (art. 55 R.O.), pena l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29 comma 1 lett. k del Reg. di Giustizia).

Al momento della iscrizione ai campionati Seniores (Eccellenza, A,B,C,) le Società dovranno indicare, per ciascuna categoria, gli allenatori di cui intendono avvalersi, salvo sostituzione, durante il Campionato.

Coloro che sono stati qualificati **allenatori**, dovranno inviare alla F.I.R. (personalmente e non tramite la Società) la domanda di tesseramento (mod.12) con la ricevuta di versamento (su c.c. postale n° 69974004 a favore

della F.I.R.- Stadio Olimpico - Curva Nord-00194 Roma) dell'importo previsto quale tassa annuale.

In particolare:

allenatori 1° livello: devono inviare, entro 90 giorni dalla data di superamento del corso, insieme ai documenti di cui sopra:

- a) domanda di tesseramento mod. 12 debitamente compilata e sottoscritta;
- b) autocertificazione attestante eventuali condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti;

allenatori stranieri (comunitari ed extracomunitari): oltre alla domanda di tesseramento ed alla ricevuta del versamento della tassa annuale, devono inviare alla F.I.R.:

- 1) documento comprovante **la qualifica e il livello** di allenatore riconosciuta dalla Federazione o Union di provenienza, al fine di essere tesserati quali Tecnici Aggregati;
- 2) nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria o dalla Union di appartenenza (vedi facsimile);
- 3) dichiarazione dell'incarico affidatogli dalla Società su carta intestata della stessa e sottoscritta dal Presidente;
- 4) fotocopia del passaporto;

solo per gli allenatori extracomunitari anche :

- 5) copia del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/sport e/o motivi di lavoro o familiari
- 6) dichiarazione del Presidente della società attestante la veridicità dei dati e l'autenticità dei documenti prodotti, nonché la regolarità dello straniero per quanto riguarda la normativa di soggiorno.

ANIMATORI REGIONALI

Coloro che parteciperanno al Corso di 1° momento (Titolo di accesso aver compiuto il 16° anno di età) e 2° momento (Titolo di accesso Animatore Regionale Under) e aver compiuto il 18° anno di età), previa compilazione e sottoscrizione del mod. 12, saranno tesserati e qualificati come:

"Animatori Regionali 1", abilitati ad allenare squadre della Categoria Propaganda, fino alla Under 9.

"Animatori Regionali 2", abilitati ad allenare squadre della Categoria Propaganda, fino alla Under 13.

Detta qualifica ha una durata di 2 stagioni sportive: quella in cui è stato conseguito il 1° momento e quella immediatamente successiva.

La data di tesseramento decorre dalla attribuzione della qualifica da parte del Consiglio Federale .

PREPARATORI ATLETICI

Coloro che sono stati qualificati **preparatori atletici**, dovranno inviare alla F.I.R. (personalmente e non tramite la Società) la domanda di tesseramento (mod. 12) con la ricevuta di versamento (su c.c. postale n° 69974004 a favore della F.I.R. - Stadio Olimpico - Curva Nord-00194 Roma) dell'importo previsto quale tassa annuale.

In particolare:

devono inviare, entro 90 giorni dalla data di superamento del corso, insieme ai documenti di cui sopra:

- a) domanda di tesseramento mod. 12 debitamente compilata e sottoscritta;
- b) autocertificazione attestante eventuali condanne in sede penale e procedimenti penali pendenti.

12.2 RINNOVO ANNUALE DEL TESSERAMENTO**ALLENATORI ITALIANI**

Il rinnovo della tessera è subordinato alla frequenza dei corsi di aggiornamento con cadenza biennale.

In caso di mancato rinnovo, per più di tre stagioni sportive, il nuovo tesseramento può essere rilasciato solo in seguito alla frequenza, senza esame finale, del corso corrispondente all'ultimo livello conseguito.

Gli allenatori per ottenere il rinnovo del tesseramento devono inviare (personalmente e non tramite una Società) alla F.I.R., dopo il 1° luglio ed entro il 31 agosto 2008, i seguenti documenti:

- a) domanda di tesseramento mod. 12 debitamente compilata e sottoscritta;
- b) copia della ricevuta del pagamento (effettuato a mezzo di c.c. postale n° 69974004 a favore della F.I.R. - Stadio Olimpico - Curva Nord - 00194 Roma) della tassa di tesseramento.

ALLENATORI STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI)

Gli allenatori stranieri per ottenere il rinnovo della tessera di **tecnico aggregato** (di 1°,2°,3° e 4° livello a seconda del livello riconosciuto) oltre ai documenti previsti per i tecnici italiani, devono allegare alla richiesta di rinnovo una dichiarazione dell'incarico affidatogli dalla Società, su carta intestata della stessa, sottoscritta dal Presidente, nonché nulla-osta per allenare in altra Federazione rilasciato dalla propria Federazione o dalla Union di appartenenza, salvo che abbiano ottenuto un nulla-osta a tempo indeterminato.

PREPARATORI ATLETICI

I preparatori fisici per ottenere il rinnovo del tesseramento devono inviare (personalmente e non tramite una Società) alla F.I.R., dopo il 1° luglio ed entro il 31 agosto 2008, i seguenti documenti:

- c) domanda di tesseramento mod. 12 debitamente compilata e sottoscritta;
- d) copia della ricevuta del pagamento (effettuato a mezzo di c.c. postale n° 69974004 a favore della F.I.R. - Stadio Olimpico - Curva Nord - 00194 Roma) della tassa di tesseramento.

12.3 TASSE TESSERAMENTO**ALLENATORI E PREPARATORI ATLETICI**

Il C.F. per la stagione 2008/2009 ha previsto per il nuovo tesseramento e per il rinnovo i seguenti importi:

Animatori regionali:	gratuito
Allenatori o aggregato 1° livello :	€ 10,00
Allenatori o aggregato 2° livello:	€ 25,00
Allenatori o aggregato 3° livello:	€ 100,00
Allenatori o aggregato brevetto federale 4° livello:	€ 150,00
Preparatori atletici:	€ 25,00

I Tecnici che non hanno rinnovato il tesseramento per una o due stagioni sportive, sono tenuti al versamento della tassa relativa alla sola stagione sportiva in cui esercitano la loro attività per la FIR.

RECAPITO POSTA ELETTRONICA (E-MAIL) FEDERALE

Tenuto conto che tutti i tesserati allenatori sono stati dotati di un indirizzo di posta elettronica all'interno del sito federale www.federugby.it **si sottolinea che tale indirizzo è considerato recapito e-mail federale.**

Pertanto tutte le comunicazioni, che si potranno effettuare con tale modalità, saranno inviate all'indirizzo assegnato.

CAMPIONATI FEDERALI

CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA

RICORDA

- ✓ Affiliazione e iscrizione al campionato entro il 10 luglio 2008
- ✓ Rinnovo tesseramento entro il 15 settembre 2008
- ✓ Nessun termine per il tesseramento dei giocatori di formazione italiana seniores, juniores e propaganda
- ✓ Termine per il tesseramento giocatori seniores provenienti da Federazione straniera anche se di formazione italiana :
✓ 31 gennaio 2009
- ✓ Termine per il trasferimento : 31 gennaio 2009
- ✓ Doppio tesseramento: tra il 1 gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009
- ✓ **6 (SEI)** il numero massimo complessivo di extracomunitari (sport/lavoro, motivi di lavoro e motivi familiari) tesserabili
- ✓ **ILLIMITATO** il numero dei comunitari tesserabili
- ✓ **12** il numero minimo di giocatori di formazione italiana da inserire nella lista gara
- ✓ Delega per attività U.19, U.17 U.15 da formalizzare e comunicare entro il 30 settembre 2008.
- ✓ Delega per attività U.13 e da formalizzare e comunicare entro il 31 ottobre 2008.

CAMPIONATO NAZIONALE DI ECCELLENZA

PER AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE – TRASFERIMENTI – TUTELA SANITARIA – ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE – PREMIAZIONI – SANZIONI SPORTIVE E PECUNIARIE - ACQUISIZIONE E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI VOTO VEDI PARTE GENERALE

2. TESSERAMENTO

Vedi norme comuni PARTE GENERALE

A) LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Oltre a quanto previsto nella normativa generale sopra richiamata, le società di Eccellenza potranno tesserare complessivamente **n. 6 (sei)** extracomunitari per società (compreso eventuale personale di società) provvisti del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato/Sport", per motivi di lavoro o motivi familiari.

Restano esclusi dal computo i tecnici e i preparatori atletici.

Restano invece a carico della FIR, e non rientrano nel numero dei permessi di soggiorno messi a disposizione delle società, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato/sport, motivi di lavoro e familiari relativi ai giocatori extracomunitari che abbiano giocato per la nazionale seniores Italia e Italia A in test matches ufficiali IRB.

B) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA

Le società di serie Eccellenza sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata almeno 12 giocatori di formazione italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. E) del Regolamento di Giustizia.

C) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE NON ITALIANA

Le società di serie Eccellenza sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata un massimo di 10 giocatori di formazione non italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. E) del Regolamento di Giustizia.

D) CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE U.19

Il tesseramento di giocatori comunitari ed extracomunitari che si tesserano per la prima volta alla Federazione è subordinato autorizzazione del C.F., al quale deve essere rivolta domanda motivata e documentata.

Il C.F. considerate le circostanze del caso concreto, potrà subordinare il tesseramento a prescrizioni di utilizzazione o condizioni.

I giocatori extracomunitari o comunitari nella Categoria U.19 tesserati per l'attività giovanile, sono comunque ammessi a partecipare ai soli campionati di categoria.

E) CAMPIONATO DI CATEGORIA U.17 E PROPAGANDA

Le Società che partecipano ai Campionati di Categoria Giovanile U.17, e alla attività Categoria Propaganda (U.15,U.13,U.11,U.9,U.7) potranno tesserare giocatori extracomunitari, purché soggetti che si trovino in Italia con permesso di soggiorno diverso da sport/lavoro (escluso in ogni caso il visto per turismo), comunitari, e cittadini italiani provenienti da federazione estera senza ulteriore formalità, ritenendosi già autorizzato dal C.F. il tesseramento.

4. ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE

Vedi norme comuni PARTE GENERALE

A) OBBLIGATORIETÀ PER LA PARTECIPAZIONE

Le Società che si iscrivono al Campionato di Eccellenza hanno la seguente obbligatorietà:

- 1) Campionato di Categoria Giovanile Under 19 .
- 2) Campionato di Categoria Giovanile Under 17.
- 3) Trofeo Interregionale Propaganda Under 15.
- 4) Attività di Propaganda Under 13.

B) PRESCRIZIONI PER LA NUMERAZIONE DELLE MAGLIE

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 7 punto 1 lett. g) del Regolamento Sportivo, la numerazione delle maglie dei giocatori deve essere obbligatoriamente da 1 a 15 per i giocatori che scendono in campo e da 16 a 22 per i giocatori in panchina.

A richiesta della LIRE, in deroga a quanto previsto dall'art. 7 punto 1 lett.g) del Regolamento Sportivo, la squadra ospitante avrà diritto di indossare la maglia con i colori ufficiali, mentre sarà onere della squadra ospitata indossare una maglia non confondibile con quella della squadra ospitante.

6. REGOLAMENTO CAMPI DI GIOCO

(Vedi norme comuni PARTE GENERALE)

REQUISITI DEI CAMPI DI GIOCO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

Campionato Nazionale Serie Eccellenza

- Disponibilità totale;
- dimensioni:
lunghezza: mt. min. 97 max 100 (da porta a porta);
larghezza: mt. min. 67 max 70 (da linea laterale a linea laterale);
area di meta: mt. min.10 max 22 cadauna;
- terreno drenante e con tappeto erboso;

- tribuna con un minimo di 2500 posti a sedere di cui almeno la metà coperti;
- recinzione a norma della Legge di P.S.;
- assenza di ostacoli fissi a meno di mt. 3 e , ove possibile, a meno di mt.5 dalle linee laterali e da quelle di pallone morto;
- pali porte: alt. min. mt. 10 con rivestimento protettivo alle basi per una altezza min.di mt. 2;
- telefono e telefax;
- panchine: 2 coperte, con capienza min. 10 persone cadauna;
- barella trasporto infermi
- locali anti-doping
- tribuna stampa con capienza di almeno 20 posti;
- sala stampa;
- impianto di illuminazione da 1000 Lux sul piano verticale con punti luce a non meno di mt. 30 dal suolo;
- spogliatoi di mq. 40 min. cadauno;
- pronto soccorso per atleti dotato di macchina per ghiaccio;
- pronto soccorso per il pubblico;
- tabellone segnapunti e impianto di diffusione sonora;
- postazione radio e televisione dotate di presa di energia elettrica

È fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco con ogni mezzo disponibile (teloni protettivi ecc.) e in particolare di provvedere allo sgombero della neve, fino a 48 ore prima dell'orario previsto per l'inizio della gara.

Le società che hanno ottenuto il rilascio dell'omologazione in deroga alle normative vigenti, hanno l'obbligo inderogabilmente, entro i 12 mesi successivi, di apportare le necessarie modifiche per adeguarsi ai requisiti previsti per il Campionato di appartenenza.

Per le società iscritte al Campionato Femminile si applicano le norme previste nel regolamento di serie C.

9. TASSE FEDERALI (Vedi norme comuni PARTE GENERALE)

Le tasse federali si pagano esclusivamente a mezzo conto corrente postale n° 69974004 a favore della Federazione Italiana Rugby - Stadio Olimpico - Curva Nord - Foro Italo - 00194 ROMA.

IL C.F. HA STABILITO DI ESONERARE LE SOCIETÀ DI SERIE ECCELLENZA DA QUALUNQUE TASSA FEDERALE DIVERSA DA QUELLA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE.

10. SANZIONI PECUNIARIE

A) RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO E MANIFESTAZIONE FEDERALE

L'art. 28/1 lett. f) del Regolamento di Giustizia prevede che la società dichiarata rinunciataria a più di due gare nel medesimo campionato o manifestazione federale, ovvero si ritiri dagli stessi oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione ai Campionati, sia punita con le sanzioni dell'esclusione dal campionato federale o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria stabilita in € 60.000,00

B) RINUNCE A GARA (ART. 28 /1 LETT.E) REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA)

Il Consiglio Federale in base a quanto disposto dal Regolamento di Giustizia, ha stabilito quanto segue:

1) Società partecipanti al Campionato di Eccellenza

per ogni rinuncia il G.S. applicherà la sanzione pecuniaria di € 15.000,00 e addebiterà alla società rinunciataria l'eventuale rimborso delle spese arbitrali. Applicherà inoltre la sanzione pecuniaria fissa di € 2.000 anche per l'eventuale rimborso delle spese organizzative.

Le società rinunciarie dovranno inoltre:

- a) nel caso di rinunce a gare da e per la Sardegna, inviare alla F.I.R. la somma di € 2.500,00 a titolo di ammenda per la mancata partecipazione alla gara;
- b) nel caso di rinuncia a gara in trasferta, la società deve inviare alla F.I.R. i seguenti importi: - da 0 a 300 Km A/R = ammenda di € 300,00; trasferta oltre i 300 Km A/R = € 1,55 per ogni chilometro che supera i 300 oltre l'ammenda base;
- c) nel caso di rinuncia a gara in casa, la società rinunciataria dovrà corrispondere alla F.I.R. le somme come sopra stabilito ai punti a) e b), che verranno versate all'altra società solo nel caso che questa abbia effettuato la trasferta.

C) PARTECIPAZIONE A GARE CON GIOCATORI NON IN REGOLA (ART. 28/1 LETT.E) REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

In applicazione al Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo competente irrognerà la sanzione pecuniaria, da € 100 a € 2.500.

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE E FEMMINILE

RICORDA

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE E FEMMINILE

- ✓ Affiliazione e iscrizione al campionato entro il 10 luglio 2008
- ✓ Rinnovo tesseramento entro il 15 settembre 2008
- ✓ Nessun termine per il tesseramento dei giocatori di formazione italiana seniores, juniores e propaganda
- ✓ Termine per tesseramento giocatori seniores provenienti da Federazione straniera anche se di formazione italiana: 31 gennaio 2009 per il settore maschile e femminile.
- ✓ Termine per il trasferimento: 31 gennaio 2009
- ✓ Doppio tesseramento: tra il 1 gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009
- ✓ **1 (UNO)** il numero massimo complessivo di giocatori extracomunitari, (lavoro subordinato/sport, motivi di lavoro e motivi familiari) tesserabili per la serie A maschile e femminile;

- ✓ **ILLIMITATO** il numero dei comunitari tesserabili
- ✓ **17** il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara nella serie A maschile
- ✓ **17** il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara nella serie A femminile
- ✓ Delega per attività U.19, U.17 e U.15 da formalizzare e comunicare entro il 30 settembre 2008 per la serie A maschile
- ✓ Delega per attività U.15 da formalizzare e comunicare entro il 30 settembre 2008 per la serie A femminile
- ✓ Delega per attività U.13 da formalizzare e comunicare entro il 31 ottobre 2008

PER AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE – TRASFERIMENTI – TUTELA SANITARIA – ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE – PREMIAZIONI – SANZIONI SPORTIVE E PECUNIARIE - ACQUISIZIONE E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI VOTO VEDI PARTE GENERALE

2. TESSERAMENTO

Vedi norme comuni PARTE GENERALE

A) LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO DEI GIOCATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Oltre a quanto previsto nella normativa sopra richiamata, le società di serie **A maschile** e femminile potranno tesserare **1 (uno)** giocatore extracomunitario per società (compreso personale di società) provvisti del permesso di soggiorno per "lavoro subordinato/Sport", per motivi di lavoro o motivi familiari.

Restano esclusi dal computo i tecnici e i preparatori atletici.

Restano invece a carico della FIR, e non rientrano nel numero dei permessi di soggiorno messi a disposizione delle società, i permessi di soggiorno per lavoro subordinato/sport, motivi di lavoro e familiari relativi ai giocatori extracomunitari che abbiano giocato per la nazionale seniores Italia e Italia A in test match ufficiali IRB.

B) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA

Le società di serie A sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata almeno 17 giocatori di formazione italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. E) del Regolamento di Giustizia.

C) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE NON ITALIANA

Le società di serie A sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata un massimo di 5 giocatori di formazione non italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. e) del Regolamento di Giustizia.

D) CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE U.19

Il tesseramento di giocatori comunitari, ed extracomunitari che si tesserano per la prima volta alla Federazione è subordinato autorizzazione del C.F., al quale deve essere rivolta domanda motivata e documentata.

Il C.F. considerate le circostanze del caso concreto, potrà subordinare il tesseramento a prescrizioni di utilizzazione o condizioni.

I giocatori extracomunitari o comunitari nella Categoria U.19 tesserati per l'attività giovanile, sono comunque ammessi a partecipare ai soli campionati di categoria.

E) CAMPIONATO DI CATEGORIA U.17 E PROPAGANDA

Le Società che partecipano ai Campionati di Categoria Giovanile U.17, e alla attività Categoria Propaganda (U.15,U.13,U.11,U.9,U.7) potranno tesserare giocatori extracomunitari, purché soggetti che si trovino in Italia con permesso di soggiorno diverso da sport/lavoro (escluso in ogni caso il visto per turismo), comunitari, e cittadini italiani provenienti da federazione estera senza ulteriore formalità, ritenendosi già autorizzato dal C.F. il tesseramento.

4. ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE

Vedi norme comuni PARTE GENERALE

OBBLIGATORIETÀ PER LA PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE

Le Società che si iscrivono al Campionato di serie A hanno la seguente obbligatorietà:

Maschile: Campionato Under 19 oppure Under 17
Trofeo interregionale Under 15.
Attività di Propaganda Under 13.

Femminile Torneo o Trofeo Interregionale Under 15.

Le Società di nuova assoluta costituzione e di prima affiliazione di serie A femminile, che si iscrivono al Campionato per la prima volta, non sono tenute, per la prima stagione sportiva, ad assolvere la suddetta obbligatorietà .

6. REGOLAMENTO CAMPI DI GIOCO

Vedi norme comuni: PARTE GENERALE

REQUISITI DEI CAMPI DI GIOCO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

- Disponibilità totale;
- dimensioni:
lunghezza: mt. min. 95 max 100 (da porta a porta);
larghezza: mt. min. 66 max 70 (da linea laterale a linea laterale);
area di meta: mt. 10 max 22 cadauna;
- terreno drenante e con tappeto erboso;
- tribuna con un minimo di 1500 posti a sedere di cui almeno la metà coperti;
- recinzione a norma della Legge di P.S.;
- assenza di ostacoli fissi a meno di mt. 3 e, ove possibile, a meno di mt. 5 dalle linee laterali e da quelle di pallone morto;

- pali porte: alt. min. mt. 10 con rivestimento protettivo alle basi per una altezza min. di mt. 2;
- tribuna stampa;
- telefono e telefax;
- panchine: 2 coperte, con capienza min. 10 persone cadauna;
- barella trasporto infermi
- locali anti-doping.
- tribuna stampa con capienza di almeno 20 posti;
- sala stampa;
- possibilmente impianto di illuminazione da 1000 Lux sul piano verticale con punti luce a non meno di mt. 30 dal suolo;
- spogliatoi possibilmente da mq. 40 min. cadauno;
- pronto soccorso per atleti dotato di macchina per ghiaccio;
- pronto soccorso per il pubblico;
- tabellone segnapunti;
- postazione radio e televisione dotate di presa di energia elettrica

È fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco con ogni mezzo disponibile (teloni protettivi ecc.) e in particolare di provvedere allo sgombero della neve, fino a 48 ore prima dell'orario previsto per l'inizio della gara.

Le società che hanno ottenuto il rilascio dell'omologazione in deroga alle normative vigenti, hanno l'obbligo, inderogabilmente, entro i 12 mesi successivi, di apportare le necessarie modifiche per adeguarsi ai requisiti previsti per il Campionato di appartenenza.

Per le società iscritte al Campionato Femminile si applicano le norme previste nel regolamento di serie C.

9. TASSE FEDERALI

IL C.F. HA STABILITO DI ESONERARE LE SOCIETÀ DI SERIE A DA QUALUNQUE TASSA FEDERALE DIVERSA DA QUELLA DI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE.

10. SANZIONI PECUNIARIE

A) RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO E MANIFESTAZIONE FEDERALE

L'art. 28/1 lett. f) del Regolamento di Giustizia prevede che la società dichiarata rinunciataria a più di due gare nel medesimo campionato o manifestazione federale, ovvero si ritiri dagli stessi, oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione ai Campionati, sia punita con le sanzioni dell'esclusione dal campionato federale o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria secondo il seguente schema:

Serie A € 4.000,00

Serie A femminile € 1.000,00

B) RINUNCE A GARA (ART. 28/1 LETT.E REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA)

Il Consiglio Federale in base a quanto disposto dal Regolamento di Giustizia, ha stabilito quanto segue:

1) Società partecipanti al Campionato di Serie A

per ogni rinuncia il G.S. applicherà la sanzione pecuniaria di € 2.500 e addebiterà alla società rinunciataria l'eventuale rimborso delle spese arbitrali. Applicherà inoltre la sanzione pecuniaria fissa di € 2.000 anche per l'eventuale rimborso delle spese organizzative.

2) Società partecipanti al Campionato di A Femminile

per ogni rinuncia il G.S. dovrà applicare la sanzione pecuniaria di € 300 e l'eventuale rimborso delle spese arbitrali.

Le società rinunciatarie dovranno inoltre:

- a) nel caso di rinunce a gare da e per la Sardegna, inviare alla F.I.R. la somma di € 2.500,00 a titolo di mancata partecipazione alla gara;
- b) nel caso di rinuncia a gara in trasferta, la società di cui ai punti 1), 2), deve inviare alla F.I.R. i seguenti importi: - da 0 a 300 Km A/R = ammenda di € 300,00; trasferta oltre i 300 Km A/R = € 1,55 per ogni chilometro che supera i 300 oltre l'ammenda base.
- c) nel caso di rinuncia a gara in casa, la società rinunciataria dovrà corrispondere alla F.I.R. le somme come sopra stabilito ai punti a) e b), che verranno versate all'altra società solo nel caso che questa abbia effettuato la trasferta.

C) PARTECIPAZIONE A GARE CON GIOCATORI NON IN REGOLA (ART. 28/1 LETT.E REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA)

In applicazione al Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo competente irrogherà la sanzione pecuniaria, da € 100 a € 2.500.

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B

RICORDA

- ✓ Affiliazione e iscrizione al campionato entro il 10 luglio 2008
- ✓ Rinnovo tesseramento entro il 15 settembre 2008
- ✓ Nessun termine per il tesseramento dei giocatori di formazione italiana seniores, juniores e propaganda
- ✓ Termine per tesseramento giocatori seniores provenienti da Federazione straniera anche se di formazione italiana: 31 gennaio 2009
- ✓ Termine per il trasferimento: 31 gennaio 2009
- ✓ Doppio tesseramento: tra il 1 gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009
- ✓ **NESSUN** extracomunitario (lavoro subordinato/sport) tesserabile
- ✓ **ILLIMITATO** il numero dei comunitari tesserabili
- ✓ **20** il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara.
- ✓ Extracomunitari, stabilmente dimoranti in Italia per motivi diversi dalla pratica sportiva, con permesso di soggiorno diverso da lavoro subordinato/sport tesserabili con autorizzazione del C.F.
- ✓ Delega per attività U.19, U.17 e U.15 da formalizzare e comunicare entro il 30 settembre 2008.
- ✓ Delega per attività U.13 da formalizzare e comunicare entro il 31 ottobre 2008.

PER AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE - TRASFERIMENTI - TUTELA SANITARIA - ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE - PREMIAZIONI - SANZIONI SPORTIVE E PECUNIARIE - ACQUISIZIONE E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI VOTO VEDI PARTE GENERALE

2. TESSERAMENTO

Vedi norme comuni: PARTE GENERALE

A) LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO E DELL'UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Oltre a quanto previsto nella normativa sopra richiamata, le società di serie B non potranno tesserare nessun giocatore extracomunitario.

Il C.F. su richiesta motivata e documentata può autorizzare il tesseramento di soggetti extracomunitari, stabilmente dimoranti in Italia per motivi diversi dalla pratica sportiva, muniti di valido permesso di soggiorno diverso da lavoro subordinato/sport (escluso in ogni caso il visto per turismo), il C.F. considerate le circostanze del caso concreto, potrà subordinare il tesseramento a prescrizioni di utilizzazione o condizioni.

B) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA

Le società di serie B sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata almeno 20 giocatori di formazione italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. e) del Regolamento di Giustizia.

C) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE NON ITALIANA

Le società di serie B sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata un massimo di 2 giocatori di formazione non italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. e) del Regolamento di Giustizia

D) CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE U.19

Il tesseramento di giocatori comunitari, ed extracomunitari che si tesserano per la prima volta alla Federazione è subordinato autorizzazione del C.F., al quale deve essere rivolta domanda motivata e documentata.

Il C.F. considerate le circostanze del caso concreto, potrà subordinare il tesseramento a prescrizioni di utilizzazione o condizioni.

I giocatori extracomunitari o comunitari nella Categoria U.19 tesserati per l'attività giovanile, sono comunque ammessi a partecipare ai soli campionati di categoria.

E) CAMPIONATO DI CATEGORIA U.17 E PROPAGANDA

Le Società che partecipano ai Campionati di Categoria Giovanile U.17, e alla attività Categoria Propaganda (U.15,U.13,U.11,U.9,U.7) potranno tesserare giocatori extracomunitari, purché soggetti che si trovino in Italia con permesso

di soggiorno diverso da sport/lavoro (escluso in ogni caso il visto per turismo), comunitari, e cittadini italiani provenienti da federazione estera senza ulteriore formalità, ritenendosi già autorizzato dal C.F. il tesseramento.

4. ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE Vedi norme comuni: PARTE GENERALE

OBBLIGATORIETÀ PER LA PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE

Le Società che si iscrivono al Campionato di serie B hanno la seguente obbligatorietà:

- 1) **Campionato Under 19 oppure Under 17**
- 2) Trofeo Interregionale Under 15
- 3) Attività Propaganda Under 13

6. REGOLAMENTO CAMPI DI GIOCO Vedi norme comuni: PARTE GENERALE

REQUISITI DEI CAMPI DI GIOCO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

- Disponibilità totale;
- dimensioni: stesse della serie A;
- terreno drenante con tappeto erboso;
- assenza di ostacoli fissi a meno di mt. 3, e ove possibile, a meno di mt. 5 dalle linee laterali e da quelle di pallone morto;
- recinzione a norma della legge di P.S.;
- tribuna con almeno 500 posti a sedere e con servizi a norma della Legge di P.S.;
- panchine: 2 coperte, con capienza minima di 10 persone;
- pali porte: alt. min. mt. 10 con rivestimento protettivo alle basi per una alt. min. di mt. 2;
- telefono;
- barella trasporto infermi;
- spogliatoi possibilmente da mq. 40 min. cadauno;

È fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco con ogni mezzo disponibile.

Le società che hanno ottenuto il rilascio dell'omologazione in deroga alle normative vigenti, hanno l'obbligo inderogabilmente, entro i 12 mesi successivi, di apportare le necessarie modifiche per adeguarsi ai requisiti previsti per il Campionato di appartenenza.

9. TASSE FEDERALI

Il C.F. ha stabilito di esonerare le Società da qualunque tassa federale diversa da quella di affiliazione e riaffiliazione.

10. SANZIONI PECUNIARIE

A) RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO E MANIFESTAZIONE FEDERALE

L'art. 28/1 lett. f) del Regolamento di Giustizia prevede che la società dichiarata rinunciataria a più di due gare nel medesimo campionato o manifestazione federale, ovvero si ritiri dagli stessi, oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione ai Campionati, sia punita con le sanzioni dell'esclusione dal campionato federale o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria di **€ 1.500,00**.

B) RINUNCE A GARA (ART. 28/1 LETT.E REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA)

Il Consiglio Federale in base a quanto disposto dal Regolamento di Giustizia, ha stabilito che per ogni rinuncia il G.S. dovrà applicare la sanzione pecuniaria di **€ 500** e l'eventuale rimborso delle spese arbitrali.

Le società rinunciarie dovranno inoltre:

- a) nel caso di rinunce a gare da e per la Sardegna, inviare alla F.I.R. la somma di € 2.500,00 a titolo di mancata partecipazione alla gara;
- b) nel caso di rinuncia a gara in trasferta, la società deve inviare alla F.I.R. i seguenti importi: - da 0 a 300 Km A/R = ammenda di € 300,00; trasferta oltre i 300 Km A/R = € 1,55 per ogni chilometro che supera i 300 oltre l'ammenda base.
- c) nel caso di rinuncia a gara in casa, la società rinunciataria dovrà corrispondere alla F.I.R. le somme come sopra stabilito ai punti a) e b), che verranno versate all'altra società solo nel caso che questa abbia effettuato la trasferta.

C) PARTECIPAZIONE A GARE CON GIOCATORI NON IN REGOLA (ART. 28/1 LETT.E REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA)

In applicazione al Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo competente irrogherà la sanzione pecuniaria, da € 100 a € 2.500.

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C

RICORDA

- ✓ Affiliazione e iscrizione al campionato entro il 10 luglio 2008
- ✓ Rinnovo tesseramento entro il 15 settembre 2008
- ✓ Nessun termine per il tesseramento dei giocatori di formazione italiana seniores, juniores e propaganda
- ✓ Termine per tesseramento giocatori seniores provenienti da Federazione straniera anche se di formazione italiana: 31 gennaio 2009
- ✓ Termine per il trasferimento: 31 gennaio 2009
- ✓ Doppio tesseramento: tra il 1 gennaio 2009 e il 31 gennaio 2009
- ✓ **NESSUN** extracomunitario (lavoro subordinato/sport) tesserabile
- ✓ **ILLIMITATO** il numero dei comunitari tesserabili
- ✓ **20** il numero minimo degli italiani di formazione da inserire nella lista gara.
- ✓ Extracomunitari, stabilmente dimoranti in Italia per motivi diversi dalla pratica sportiva, con permesso di soggiorno diverso da lavoro subordinato/sport tesserabili con autorizzazione del C.F.
- ✓ Delega per attività U.15 da formalizzare e comunicare entro il 30 settembre 2008.
- ✓ Delega per attività U.13 da formalizzare e comunicare entro il 31 ottobre 2008

PER AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE - TRASFERIMENTI - TUTELA SANITARIA - ATTIVITÀ AGONISTICA NON UFFICIALE - PREMIAZIONI - SANZIONI SPORTIVE E PECUNIARIE - ACQUISIZIONE E ATTRIBUZIONE DEL DIRITTO DI VOTO VEDI PARTE GENERALE

2. TESSERAMENTO

Vedi norme comuni: **PARTE GENERALE**

A) LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO E DELL'UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI STRANIERI EXTRACOMUNITARI

Oltre a quanto previsto nella normativa sopra richiamata, le società di serie C non potranno tesserare nessun giocatore extracomunitario.

Il C.F. su richiesta motivata e documentata può autorizzare il tesseramento di soggetti extracomunitari, stabilmente dimoranti in Italia per motivi diversi dalla pratica sportiva, muniti di valido permesso di soggiorno diverso da lavoro subordinato/sport (escluso in ogni caso il visto per turismo), Il C.F. considerate le circostanze del caso concreto, potrà subordinare il tesseramento a prescrizioni di utilizzazione o condizioni.

B) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE ITALIANA

Le società di serie C sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata almeno 20 giocatori di formazione italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. E) del Regolamento di Giustizia.

C) CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI GIOCATORI DI FORMAZIONE NON ITALIANA

Le società di serie C sono tenute ad inserire nella lista di ciascuna gara disputata un massimo di 2 giocatori di formazione non italiana, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. E) del Regolamento di Giustizia.

D) CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE U.19

Il tesseramento di giocatori comunitari, ed extracomunitari che si tesserano per la prima volta alla Federazione è subordinato autorizzazione del C.F., al quale deve essere rivolta domanda motivata e documentata.

Il C.F. considerate le circostanze del caso concreto, potrà subordinare il tesseramento a prescrizioni di utilizzazione o condizioni.

I giocatori extracomunitari o comunitari nella Categoria U.19 tesserati per l'attività giovanile, sono comunque ammessi a partecipare ai soli campionati di categoria.

E) CAMPIONATO DI CATEGORIA U.17 E PROPAGANDA

Le Società che partecipano ai Campionati di Categoria Giovanile U.17, e alla attività Categoria Propaganda (U.15,U.13,U.11,U.9,U.7) potranno tesserare giocatori extracomunitari, purché soggetti che si trovino in Italia con permesso di soggiorno diverso da sport/lavoro (escluso in ogni caso il visto per

turismo), comunitari, e cittadini italiani provenienti da federazione estera senza ulteriore formalità, ritenendosi già autorizzato dal C.F. il tesseramento.

4. ATTIVITÀ FEDERALE UFFICIALE Vedi norme comuni: PARTE GENERALE

OBBLIGATORIETÀ PER LA PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE

Le Società che si iscrivono al Campionato di serie C hanno la seguente obbligatorietà ordinaria :

- 1) Trofeo Interregionale Under 15
- 2) Attività di Propaganda Under 13

Le Società di nuova assoluta costituzione e di prima affiliazione e quelle non di prima affiliazione, che abbiano svolto in precedenza solo ed esclusivamente attività **propaganda e/o** giovanile che si iscrivono al Campionato di serie C per la prima volta assoluta, non sono tenute, ai soli fini della partecipazione alla prima stagione sportiva, ad assolvere la suddetta obbligatorietà.

Resta invece l'obbligo di assolvimento della prescritta obbligatorietà ordinaria per la promozione.

Nel secondo anno di affiliazione, ai soli fini della partecipazione alla seconda stagione sportiva sono tenute alla seguente attività obbligatoria:

- **Attività di Propaganda Under 13**

Resta invece l'obbligo di assolvimento della prescritta obbligatorietà ordinaria per la promozione.

Nel terzo anno di affiliazione sono tenute alla attività obbligatoria ordinaria (U.15 e U.13) sia ai fini della partecipazione che della promozione.

6. REGOLAMENTO CAMPI DI GIOCO Vedi norme comuni: PARTE GENERALE

REQUISITI DEI CAMPI DI GIOCO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO

- Disponibilità: per la serie C la domenica pomeriggio, per l'U.19 la mattina della domenica. Per gli altri campionati secondo programma e calendario dei C.R.;
- dimensioni:
lunghezza: mt. min. 90 max 100 (da porta a porta);
larghezza: mt. min. 60 max 70 (da linea laterale a linea laterale);

- area di meta: mt. min. 5 max 22 cadauna;
- terreno-tappeto possibilmente erboso, comunque non duro e pericoloso;
- assenza di ostacoli fissi a meno di mt. 3 e , ove possibile, a meno di 5 mt. dalle linee laterali e da quelle di pallone morto;
- recinzione a norma della legge di P.S.;
- panchine: 2 coperte o scoperte
- pali porte: alt. min. mt. 6 con rivestimento protettivo alla base per una alt. min. mt. 2;
- telefono;
- barella trasporto infermi.

È fatto obbligo alle Società di conservare in perfetta efficienza i campi di gioco con ogni mezzo disponibile.

Le società che hanno ottenuto il rilascio dell'omologazione in deroga alle normative vigenti, hanno l'obbligo, entro i 12 mesi successivi, di apportare le necessarie modifiche per adeguarsi ai requisiti previsti per il Campionato di appartenenza.

9. TASSE FEDERALI

Il C.F. ha stabilito di esonerare le Società da qualunque tassa federale diversa da quella di affiliazione e riaffiliazione.

10. SANZIONI PECUNIARIE

A) RITIRO ED ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO E MANIFESTAZIONE FEDERALE

L'art. 28/1 lett. f) del Regolamento di Giustizia prevede che la società dichiarata rinunciataria a più di due gare nel medesimo campionato o manifestazione federale, ovvero si ritiri dagli stessi, oltre il 30° giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l'iscrizione ai Campionati, sia punita con le sanzioni dell'esclusione dal campionato federale o dalla manifestazione federale e quella pecuniaria di € 1.000,00.

B) RINUNCE A GARA (ART. 28/1 LETT.E) REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA)

Il Consiglio Federale in base a quanto disposto dal Regolamento di Giustizia, ha disposto che per ogni rinuncia il G.S. dovrà applicare la sanzione pecuniaria di **€ 300 e** l'eventuale rimborso delle spese arbitrali.

Le società rinunciarie dovranno inoltre:

- a) nel caso di rinunce a gare da e per la Sardegna, inviare alla F.I.R. la somma di € 2.500,00 a titolo di mancata partecipazione alla gara;

- b) nel caso di rinuncia a gara in trasferta, la società deve inviare alla F.I.R. i seguenti importi: - da 0 a 300 Km A/R = ammenda di € 300,00; trasferta oltre i 300 Km A/R = € 1,55 per ogni chilometro che supera i 300 oltre l'ammenda base.
- c) nel caso di rinuncia a gara in casa, la società rinunciataria dovrà corrispondere alla F.I.R. le somme come sopra stabilito ai punti a) e b), che verranno versate all'altra società solo nel caso che questa abbia effettuato la trasferta.

C) PARTECIPAZIONE A GARE CON GIOCATORI NON IN REGOLA

In applicazione al Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo competente irrognerà la sanzione pecuniaria, da € 100 a € 2.500, prevista dall'art. 28/1 lettera e) .

ATTIVITA' UFFICIALE SQUADRE CADETTE

ATTIVITA' UFFICIALE SQUADRE CADETTE

Le società hanno la facoltà, sussistendone i presupposti (promozione, retrocessione e campionato libero), di iscrivere una seconda squadra seniores (squadra cadetta) ad un Campionato di livello inferiore a quello in cui è iscritta la 1^a squadra.

Il Consiglio federale, visto l'art. 20 del Regolamento della attività sportiva, ha deliberato di autorizzare, l'iscrizione delle squadre cadette sino **alla serie A2**.

In nessun caso la squadra cadetta potrà essere iscritta allo stesso Campionato cui partecipa la prima squadra.

NORME DI PARTECIPAZIONE

Le società di serie Eccellenza, A e B che iscrivono una squadra cadetta ad un campionato inferiore potranno farlo purché facciano pervenire all'Ufficio del G.S. Nazionale e Regionale prima dell'inizio del Campionato a cui partecipa la prima squadra, le **liste separate** dei giocatori che parteciperanno alle due diverse competizioni, a pena di decadenza della iscrizione al campionato della squadra cadetta.

La lista dovrà contenere l'elenco nominativo, in ordine alfabetico, di giocatori tesserati con indicazione del numero di tessera e dell'anno di nascita.

Il numero minimo dei giocatori della lista della prima squadra deve essere di 22 (ventidue) giocatori, a pena di inammissibilità della squadra cadetta al campionato e non potrà comprendere i giocatori nati negli anni 1987, 1988, 1989, 1990 1991 (che abbiano compiuto il 18° anno di età) che avranno libera circolazione tra la prima squadra e la squadra cadetta.

I nati nel 1985 e 1986 sono considerati categoria di giocatori a circolazione limitata, nel senso che è data facoltà alle società di inserire o meno i giocatori di tali categorie nella lista dei giocatori della prima squadra da presentarsi, ai sensi del presente regolamento, al Giudice sportivo.

Pertanto tali giocatori (nati nel 1985 e 1986) sono sottoposti alla seguente disciplina:

- nel caso in cui siano iscritti nella lista della "prima squadra", non potranno partecipare alla attività della squadra cadetta;
- nel caso in cui non siano iscritti in tale lista, potranno liberamente partecipare all'attività della prima squadra e della squadra cadetta.

I giocatori delle categorie a circolazione libera (nati 1987,1988, 1989, 1990,1991) o limitata (nati 1985 e 1986 non iscritti nella lista della prima squadra) potranno prendere parte alle fasi finali del campionato cui partecipa

la squadra cadetta , solo nel caso in cui abbiano partecipato ad almeno il 50% delle gare effettuate dalla squadra cadetta nel corso della stagione regolare.

Nessun giocatore iscritto nella lista dei giocatori della prima squadra potrà, nel corso del campionato, giocare con la squadra cadetta, pena l'applicazione dell'art. 28 n.1 lett. e) Regolamento di Giustizia.

I giocatori iscritti nella lista della squadra cadetta potranno essere utilizzati dalla prima squadra.

Per utilizzazione si intende la iscrizione del giocatore tra i 22 della lista gara.

Dopo la quinta utilizzazione del giocatore della squadra cadetta con la prima squadra, questo si intenderà trasferito d'ufficio nella lista dei giocatori della prima squadra e non sarà ammesso a partecipare all'attività della squadra cadetta.

La mancata osservanza di queste norme pregiudicherà il diritto alla promozione della squadra "cadetta" alla serie superiore o la partecipazione alle fasi finali, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 28 n.1 lett. e) del Regolamento di Giustizia.

Non sono consentiti trasferimenti all'interno delle liste.

Le regole di che sopra valgono esclusivamente per i campionati federali. Pertanto nelle manifestazioni federali – quale la Coppa Italia – la Società potrà utilizzare indistintamente i propri tesserati.

OBBLIGATORIETA'

Le squadre cadette sono sottoposte alle regole generali sui campionati obbligatori ai quali debbono adempiere, pertanto, autonomamente.

- 1) Nel caso in cui la squadra cadetta non assolva all'obbligatorietà stabilita per il campionato cui partecipa, le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia, saranno addebitate alla squadra cadetta.
- 2) Allo stesso modo, nel caso in cui una società iscriva due formazioni all'attività propaganda e/o giovanile - una per l'adempimento dell'obbligatorietà prevista per la prima squadra e la seconda per quella prevista per quella cadetta - e nel corso della stagione sportiva, una di queste due formazioni si ritiri, venga esclusa o comunque non porti regolarmente a termine l'attività, le sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia saranno addebitate alla squadra cadetta.
- 3) Nel caso in cui la squadra cadetta non prosegua l'attività nella stagione sportiva successiva, i punti di penalizzazione saranno attribuiti alla prima squadra.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI

Ai fini della promozione alla Serie superiore tali squadre devono assolvere autonomamente (anche per delega) all'obbligatorietà prevista per il Campionato di partecipazione, non potendosi avvalere di quella svolta dalla squadra partecipante al Campionato di prima squadra.

Il C.F., al fine di determinare i criteri per la promozione e per la retrocessione delle squadre cadette per i gironi della serie A, B e C in cui parteciperanno squadre "cadette" ha stabilito quanto segue :

- 1) **Promozioni:** Considerato che le squadre cadette non possono accedere alla Serie Eccellenza o alla Serie A girone 1 o al Campionato cui è iscritta la prima squadra, nel caso in cui la squadra cadetta ottenga la promozione a tale campionato, perderà il diritto alla promozione.
Per lo stesso motivo le squadre cadette non saranno ammesse alle fasi finali e/o spareggi dirette a stabilire la squadra avente diritto alla promozione. La squadra cadetta che si classifica prima nel campionato di serie "A", girone 2, non ha diritto di partecipare ai play off per la promozione, che spetterà alla società (non partecipante con "squadra cadetta") meglio classificata nel girone.
Ai soli fini dell'assegnazione del titolo di Campione di Italia di Serie A si disputerà una finale a gara unica, in casa della Società vincitrice il play – off.
- 2) **Retrocessioni :** Nel caso di retrocessione della prima squadra al Campionato cui ha diritto di iscriversi la squadra cadetta, quest'ultima perde il diritto all'iscrizione e può iscriversi solo al Campionato di serie C. **Restano comunque ferme le sanzioni e penalizzazioni maturate.**

ATTIVITA' AMATORIALE OLD

1. AFFILIAZIONE

Le società che intendono affiliarsi alla Federazione devono attenersi a quanto prescritto nella PARTE GENERALE.

2. TESSERAMENTO

I giocatori, per svolgere l'attività "OLD" devono essere tesserati alla FIR per tale categoria, inviando al Comitato Regionale competente:

a) La richiesta di tesseramento (mod. 12 - bianco - una sola copia): *(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)*

deve contenere l'elenco dei nuovi giocatori che la Società intende tesserare e dei quali deve allegare la documentazione sotto descritta. L'elenco deve essere compilato a macchina o comunque in modo leggibile.

b) La domanda di tesseramento (mod. 12 - bianco - una sola copia): *(pubblicato sul sito federale www.federugby.it alla pagina modulistica federale)*

deve essere effettuata compilando in ogni sua parte il mod.12/OLD (con autocertificazione), firmata dal giocatore e dal Presidente della Società. La modulistica è a disposizione presso i Comitati Regionali o sul sito federale.

ATTIVITA' AMATORIALE OLD

REGOLAMENTO DELLA ATTIVITÀ "OLD"

Art.1

(Riconoscimento e spirito della attività)

1. La Federazione Italiana Rugby, riconosce l'attività "OLD" (o *VETERANS*) come attività non agonistica svolta da squadre di giocatori che hanno compiuto il 35 anno di età.
2. Lo spirito non competitivo della pratica di tale attività è enfatizzato e riassunto nel motto internazionalmente riconosciuto: "Divertimento, Amicizia, Fraternità" (*Fun, Friendship, Fraternity*).

Art.2

(Società)

1. L'attività "OLD" è svolta da Squadre, all'interno di Società che svolgono attività federale o Società appositamente costituite. L'attività OLD, in quanto attività non agonistica e puramente amatoriale, non dà diritto a voto.

Art.3**(Tesseramento)**

1. I giocatori, per svolgere l'attività "OLD" devono essere tesserati alla FIR per tale categoria.
2. Il tesseramento di giocatore della categoria "old" è incompatibile con il tesseramento di giocatore che svolga attività agonistica, ma non è incompatibile con qualunque altro tipo di tesseramento.
3. Ai sensi del regolamento sanitario é condizione indispensabile per il tesseramento annuale e la partecipazione all'attività non agonistica la presentazione da parte degli interessati del certificato di stato di buona salute di cui al D.M. 28 febbraio 2083. Il Presidente della Società, richiedendo il tesseramento o il rinnovo dello stesso, si assume la responsabilità in ordine al possesso, da parte del giocatore, del prescritto certificato che deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza
4. I giocatori, una volta tesserati, tenuto conto dello spirito della attività, possono giocare in squadre diverse.

Art.4**(Regole del gioco)**

1. Le Regole del gioco sono quelle del "**Golden Oldies Rugby**" internazionalmente praticato. Sono applicate le Regole del Gioco IRB per la categoria Under 19 con le seguenti modifiche :
2. La partita ha la durata di 2 tempi di 20 minuti ciascuno con un intervallo di almeno 5 minuti.
3. Tutti i giocatori devono essere muniti di un adeguato equipaggiamento ed essere in possesso di scarpe da gioco con tacchetti corti
4. Tutti gli 8 giocatori mischia dovranno rimanere legati finché la palla non sia libera.
5. Non è concesso al mediano di mischia di rincorrere la palla intorno alla mischia.
6. Durante la mischia non è permesso spingere.
7. L'ingaggio tra le prime linee deve essere effettuato lentamente.
8. La squadra in difesa può calciare fuori la palla solo entro la linea dei propri 22 m.
9. Durante la rimessa laterale tutti gli 8 giocatori della mischia debbono essere in linea e partecipare alla rimessa. Non sono ammesse rimesse laterali veloci.
10. La squadra che segna la meta ha diritto al calcio d'avvio che consegnerà la palla alla squadra avversaria.
11. I cambi e le sostituzioni dei giocatori sono illimitati.
12. Le regole del fuori gioco (10 metri) devono essere rigorosamente applicate durante la mischia e la rimessa in gioco laterale.
13. Il giocatore portatore di palla deve passarla al massimo dopo 20 metri.
14. Tutti i giocatori devono attenersi alle regole del placcaggio secondo i colori dei pantaloncini che vestono i giocatori avversari.
15. I capitani delle squadre sono responsabili per il comportamento corretto dei propri giocatori.
16. Le regole di gioco possono essere modificate in comune accordo tra i capitani delle squadre. L'arbitro dovrà sempre richiedere ai capitani se intendono introdurre norme o cautele particolari nel gioco.

17. Ai fini della applicazione delle regole sul placcaggio, il colore dei pantaloncini è:
 - bianco** o quello della Società : sino a 510 anni
 - rosso** :oltre i 60 anni . Il giocatore non può essere placcato e può essere fermato solo abbracciandolo.
 - oro** : da 65 a 610 anni Il giocatore non può essere placcato e non può essere abbracciato . Il Giocatore può essere fermato ponendosi di fronte allo stesso con le braccia aperte.
 - viola** : oltre 70 anni . Il giocatore non può essere placcato e non può essere abbracciato nè ostacolato in alcun modo.

Art.5**(Arbitri)**

1. Le partite devono essere arbitrate da arbitri inquadrati in una delle categorie previste dall'art.60 del Regolamento organico. La loro partecipazione è a titolo personale e fine a se stessa, al di fuori della programmazione federale, salvo tornei o manifestazioni organizzati dalla Federazione.
2. Gli arbitri fuori ruolo devono essere, al pari dei giocatori, in possesso di un certificato di buona salute.

Art.6**(Svolgimento della attività)**

1. Il Capitano o l'Accompagnatore è tenuto a presentare all'arbitro la lista dei giocatori partecipanti alla gara, che deve procedere al loro riconoscimento. Non è necessaria l'iscrizione nella lista del nominativo di un tecnico.
2. Solo per quanto applicabili, tenuto conto della natura non competitiva della attività, si richiamano le norme del R.O. sulla attività agonistica, fatta in ogni caso salva la necessità della presenza di un medico.

Art.7**(Sanzioni disciplinari)**

1. Le sanzioni disciplinari sono comminate dall'arbitro e sono fini a se stesse. Il cartellino rosso determina l'impossibilità del giocatore, salva diversa regolamentazione in caso di torneo, di partecipare alla gara in cui è stato espulso ad altre gare programmate nella stessa giornata.
2. I comportamenti contrari allo spirito di tale attività, amatoriale e non competitiva sono, considerati contrari ai doveri di lealtà e correttezza tra i tesserati e passibili delle sanzioni previste dall'art.20 del Regolamento di Giustizia, fatta salva l'applicazione di altre norme specifiche.